



Periodico dell'Associazione Provinciale Forense di Bergamo
 aderente alla A.N.F. Associazione Nazionale Forense

INTERNET: <http://www.apieffe.it>
 E.MAIL: apf@apieffe.it

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Bergamo
 numero cinquantatresimo - Settembre 2006

L'AVVOCATURA E LE SFIDE DEL PRESENTE

IL NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE E IL DECRETO BERSANI

Questo numero di D.R. esce, dopo un lungo periodo di silenzio, in un momento particolare per l'avvocatura: in prossimità della II fase del XXVIII Congresso Forense che si terrà a Roma dal 21 al 24 settembre p.v. e dopo la conversione in legge, con significative modifiche, del cosiddetto "Decreto Bersani" sulle liberalizzazioni che ha provocato la dura reazione dell'avvocatura con varie manifestazioni di protesta e l'astensione dalle udienze proclamata dall'OUA nello scorso mese di luglio.

Non starò a ripercorrere tutte le travagliate vicende che hanno contraddistinto queste due questioni: qualche considerazione allo stato dell'arte appare, tuttavia, opportuna e necessaria.

Per quanto riguarda il Congresso va detto che il disegno perpetrato dal Consiglio Nazionale Forense con il sostegno di alcuni Ordini di modificare arbitrariamente le regole del gioco annullando di fatto l'attuale natura del Congresso e la sua espressione politica che è l'OUA è stato sconfitto dalla reazione decisa della maggioranza degli Ordini e delle Associazioni (tra cui, in primo piano, APF il cui documento di protesta trasmesso ai Presidenti del CNF e dell'OUA è pubblicato in questo numero nella sezione "Documenti di APF").

A questo risultato ha contribuito anche l'importante iniziativa

21-24 settembre
II fase del
XXVIII
CONGRESSO
FORENSE A ROMA

dell'Unione degli Ordini del Triveneto con il convegno tenutosi a Venezia il 9-10 giugno u.s. sul tema: "Idee per un rinnovato Congresso Forense" cui ha partecipato una folta delegazione di APF (mentre non vi era nessuno in rappresentanza dell'Ordine) e nel quale ANF ha dimostrato, con gli interventi del segretario Bruno Sazzini, del presidente Antonio

Leonardi e di altri, tra cui il sottoscritto, la sua presenza, la sua vitalità e la sua rinnovata volontà di contare sullo scenario della politica forense italiana.

Perciò il Congresso si terrà con il rispetto delle regole attuali ed i delegati dovranno discutere e deliberare sulla riforma dell'ordinamento professionale forense e dovranno eleggere la nuova assemblea dell'Organismo Unitario.

I delegati congressuali (e chi scrive tra questi) alla data odierna (31.8.2006) non sono ancora a conoscenza del testo (o dei testi) che saranno posti in discussione sulla riforma dell'ordinamento professionale.

Si sa che il CNF ha incaricato un ristretto gruppo di consiglieri di

In questo numero:

Approfondimento sul decreto Bersani:

- Prime note a margine della legge di conversione n. 248 del 4 agosto 2006

Notizie dalla Cassa Forense:
 - *Aumento dei contributi e del periodo di riferimento*

Gli ultimi documenti di A.P.F.

Sondaggio sul nuovo Tribunale:
 Rispondete sul sito di A.P.F.

TUTTE LE FOTO DELLA FESTA D'ESTATE

Da questo numero è possibile leggere D&R in formato PDF sul sito www.apieffe.it scrivete alla redazione i vostri commenti sugli articoli

continua a pag.3



Sommario

- **L'Avvocatura e le sfide del presente** pag. 1/4
di Pier Enzo Baruffi
- **Suite Bergamasque Opus 36** pag. 5
di Claude Debussy
- **L'approfondimento: Il Decreto Bersani** pag. 6/9
Tariffe si o no? *di Guido Mazzoleni*
I supermarket intellettuali *di Jacopo Gnocchi*
Le società Interdisciplinari *di Jacopo Gnocchi*
- **La fortuna di un titolo ... il successo di un'idea** pag. 10
di Guido Mazzoleni
- **Idee a rovescio** pag. 11
di Bracotone
- **La Festa d'estate** pag. 12/13
di Umberto Iorio
- **Notizie dalla Cassa** pag. 14/15
di Carlo Dolci
- **La Sezione diritto di famiglia di A.P.F.** pag. 16
di Daniela Introvini
- **L'angolo della poesia** pag. 17
di Mario Giannetta
- **Attività del direttivo** pag. 18/19
di Simona Mazzocchi
- **A.P.F. a fianco degli avvocati cinesi...** pag. 20
- **I documenti di A.P.F.** pag. 21/24
- **Recensioni Novità Notizie** pag. 25
- **Super Partes** pag. 26/27
di Paolo Corallo

Diritto e Rovescio

aderente A.STA.F.

Periodico dell'Associazione Provinciale Forense. Registrato presso il Tribunale di Bergamo il 15/10/1983 al n. 30 R.S. Sede e Redazione presso Associazione Provinciale Forense - Tribunale di Bergamo - Via Borfuro, 11 - tel. 035 245351 - fax 035 243497

Direttore responsabile: Ermanno Baldassarre

Condirettore: Barbara Bari

Direttore editorialista: Antonio Maria Galli

Comitato di Redazione: Pier Alberto Biressi; Paolo Corallo; Paolo Monari; Aldo Rivoltella; Andrea Taricco.

Hanno collaborato a questo numero: Pier Enzo Baruffi; Paolo Corallo; Carlo Dolci; Daniela Introvini; Umberto Iorio; Jacopo Gnocchi; Simona Mazzocchi; Guido Mazzoleni; Paolo Monari.

Questo numero è stato stampato in 2300 copie.

È stato inviato:

- a tutti gli avvocati bergamaschi iscritti all'albo e ai praticanti Avvocati iscritti all'Associazione;
- a tutti i magistrati e ai giudici di pace degli uffici giudiziari di Bergamo e provincia;
- ai cancellieri ed agli ufficiali giudiziari;
- ai delegati O.U.A. ed ai delegati alla Cassa;
- a tutti i membri del C.N.F.;
- a tutte le testate A.STA.F.

Se qualcuno non riceve il nostro periodico e desidera riceverlo, o se l'indirizzo è sbagliato o ci vuole segnalare altri indirizzi, scriva una lettera con nome ed indirizzo preciso presso la nostra sede. Se qualcuno non desidera riceverlo, lo comunichi all'Associazione.

(chiuso in redazione il 13.09.2006)

Fotocomposizione e Stampa EDICOM - Bergamo

Torniamo sulle scrivanie dopo quasi otto mesi di silenzio.

Silenzio si fa per dire perché nel frattempo, al di là di Diritto e Rovescio, l'Associazione, attraverso il sito internet, è sempre stata tempestiva nel fornire notizie e approfondimenti in ordine a tutti gli accadimenti che, numerosi, si sono succeduti nel mondo della giustizia.

E, paradossalmente, è stata proprio la volontà di "star dietro" alle notizie che continuavano a ricorrersi a impedirci la puntualità.

Così dal Consiglio Nazionale di Rimini di ANF abbiamo rinviato l'uscita alla conferenza del Triveneto, poi abbiamo atteso notizie sulla querelle congressuale da parte di un macchiavellico CNF, quindi il decreto Bersani ... e siamo ad oggi.

Ma non tutto il male viene per nuocere.

Il tempo trascorso ci ha consentito di mettere meglio a fuoco le iniziative di APF legate all'informazione, la più importante delle quali riguarderà l'integrazione del giornale con il sito internet, con il sinergico potenziamento di entrambi.

La continua crescita richiede sempre più impegno e proprio per soddisfare questa esigenza, al fine di consegnare ai nostri lettori un prodotto migliore, il nostro bimestrale, oltre al direttore responsabile, avrà anche un condirettore operativo nella persona di Barbara Bari, sino ad oggi preziosa responsabile della segreteria di redazione. Buon lavoro a tutti in vista dei difficili impegni che ci attendono, a cominciare dal Congresso capitolino.

E.B.

avv.tibaldassarre@libero.it

A.P.F.

PRESIDENTE - *Pier Enzo Baruffi*

VICE PRESIDENTE - *Gabriele Terzi*

SEGRETARIO - *Massimiliano Mapelli*

TESORIERE - *Ernesto Tucci*

CONSIGLIERI - *Nicola Offredi Geddo, Diego Piselli, Aldo Rivoltella, Emilio Tanfulla, Franco Uggetti*

REVISORI DEI CONTI - *Rodolfo J. Mendez, Michele Carlone, Jacopo Gnocchi*

PROBIVIRI - *Mario Giannetta, Gianluca Madonna, Simona Mazzocchi*

CONSIGLIERE DELLA CASSA FORENSE - *Carlo Dolci*

CONSIGLIERI NAZIONALI - *Pier Enzo Baruffi, Ennio Bucci, Duccio Colombo, Antonio M. Galli, Simona Mazzocchi, Paolo Monari, Nicola Offredi Geddo, Gabriele Terzi, Emilio Tanfulla, Ernesto Tucci*

DELEGATO OUA - *Paolo Monari*

COMPONENTE DIRETTIVO DI A.N.F. - *Ennio Bucci*

REVISORE CONTI A.N.F. - *Guido Mazzoleni*

PROBIVIRO A.N.F. - *Alessandro Baldassarre*

COMPONENTE DIRETTIVO A.STA.F. - *Ermanno Baldassarre*

CONSIGLIERI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Ermanno Baldassarre, Alfredo De Liguoro, Carlo Dolci, Antonio M. Galli, Roberto Mazzariol, Marco Musitelli

segue da pag.1

elaborare un testo ancora riservato; si ignora se vi sia una proposta dell'OUA considerato che il documento diffuso in occasione del convegno veneziano e pubblicato sul sito è stato dichiarato superato dallo stesso Presidente Michelina Grillo; ancora sul sito dell'OUA sono pubblicati i pochi contributi di ordini o associazioni.

ANF, che ha istituito un'apposita commissione di studio sull'argomento, prenderà le proprie decisioni nel Consiglio Nazionale convocato a Bologna il 13 settembre.

Insomma, allo stato degli atti (come diciamo noi avvocati), i delegati non sanno ancora su quali proposte dovranno deliberare, sempre che siano effettivamente chiamati a votare e non si voglia, come si teme possa essere l'intento del CNF, fare della riunione di venerdì 22 una grande ed indistinta assemblea in cui tutti i presenti sono chiamati a sostenere plebiscitariamente il testo distribuito nell'occasione.

ANF ha già dichiarato la sua netta contrarietà ad una simile ipotesi che vanificherebbe completamente il ruolo e la funzione dei delegati e di conseguenza dello stesso Congresso e chiederà che solo ed esclusivamente i delegati, a ciò espressamente designati dalle assemblee circondariali, possano votare le proposte di riforma che verranno presentate e che dovranno essere divulgate e conosciute in precedenza con largo anticipo.

Questo è il senso del Congresso e qualora dovesse passare un disegno diverso sarebbe la dimostrazione definitiva dell'incapacità dell'avvocatura di decidere del proprio destino e del proprio futuro, nel rispetto



Delegati di A.P.F. al Convegno organizzato dall'Unione degli Ordini del Triveneto

delle regole e dei principi della corretta rappresentanza democratica.

Allora occorre che il Congresso, come da noi già detto e ripetuto, sia messo in condizione di decidere validamente sul merito dei problemi ed elegga la nuova assemblea dell'Organismo Unitario che dovrà, in collaborazione con il CNF, come prevede l'attuale statuto, dare esecuzione ai deliberati congressuali.

Ciò dovrà poi permettere l'elezione dei nuovi organi dell'OUA, scaduti già dallo scorso anno ed attualmente in regime di prorogatio e precisamente il Presidente e la Giunta.

Questa soluzione appare tanto più necessaria per affrontare il confronto con le forze politiche di governo e di opposizione, non solo per l'approvazione del nuovo ordinamento professionale, ma anche per esaminare e discutere eventuali modifiche alle novità introdotte dal decreto

Bersani ed oggi legge dello Stato.

Diciamo subito che non ha più senso, dopo la conversione in legge del decreto Bersani, fare battaglie contro "i mulini a vento" e continuare con scioperi e manifestazioni di protesta: certo, le critiche fatte sul metodo adottato (senza consultazione e concertazione e con la forzatura di un decreto legge di dubbia costituzionalità, fatto convertire con la richiesta del voto di fiducia) erano giustificate ed anche la protesta dell'avvocatura, che ha proclamato l'astensione dalle udienze ed ha riunito i suoi "stati generali" a Roma a metà luglio (con l'improvvisata e accaldata marcia su Palazzo Chigi guidata da un De Tilla togapaludato e in pose gladiatorie, come ci hanno mostrato le foto sui giornali) qualche risultato l'ha ottenuto.

Si vedano in proposito la modifica relativa al contributo unificato nei giudizi amministrativi con l'eliminazione dell'assurda solidarietà tra avvocato e cliente, nonché la limitazione della pubblicità a quella informativa (del resto già consentita dal nostro codice deontologico), nel rispetto delle norme di deontologia dei vari Ordini.

E' rimasta invece l'abrogazione delle norme legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà

**Decreto Bersani:
decreto legge 4 luglio 2006 n. 223
convertito con legge n. 248 del 04 agosto 2006.**

**Da pag. 6 a pag. 9 troverete l'approfondimento
sul decreto
elaborato dal gruppo di studio di A.P.F.**

di tariffe fisse o minime e il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti (cioè il cd. patto di quota lite) ed è stato introdotto l'art. 2 bis che, in sostituzione del III comma dell'art. 2233 c.c., così stabilisce: "Sono nulli se non redatti in forma scritta i patti conclusi tra gli avvocati e i praticanti avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".

Rinviando ad altra sede (su questo stesso numero, però, ci sono le prime istruzioni per l'uso redatte da un gruppo di studio di APF) il commento e l'interpretazione del testo che a prima vista non appare di brillante fattura giuridica, va detto che non ha senso continuare una contrapposizione e una battaglia di principio, ma è necessario aprire un confronto sul merito che abbia come obiettivo la verifica della effettiva possibilità di raggiungere i risultati che il governo si propone, cioè di rendere più conveniente per il consumatore-cliente l'attività libero-professionale ed il rapporto con il libero professionista.

Personalmente ritengo che si debba-

"Ed allora è l'avvocatura che deve raccogliere la sfida sulla trasparenza e rilanciarla sul piano della qualità assicurando la preparazione e l'aggiornamento professionale, prevedendo le necessarie specializzazioni, favorendo un rapporto chiaro e corretto, tra cliente ed avvocato, richiedendo e facendo osservare una seria deontologia professionale, favorendo un accesso alla professione per i più capaci e meritevoli, con una prima selezione a monte, già al momento dell'iscrizione all'università".



Delegati di A.P.F. al Convegno organizzato dall'Unione degli Ordini del Triveneto

no ripristinare i minimi inderogabili che rappresentano per noi una tutela nei confronti del cliente più forte economicamente (banche, assicurazioni, grandi imprese) che già oggi subordina il conferimento degli incarichi all'esposizione degli onorari nel minimo e domani, con ogni probabilità, chiederà di scenderne al di sotto.

Questo discorso riguarda, evidentemente, il lavoro più usuale e routinario che richiede, comunque, impegno ed attenzione ed interessa un numero rilevante di colleghi.

Da questo punto di vista la difesa dell'interesse della categoria è più che legittima, senza temere di essere tacciati di "corporativismo"; ma questa difesa spetta, evidentemente, a chi ha la rappresentanza politico-sindacale (e cioè all'OUA per tutti e alle singole associazioni generaliste tra cui ANF in primis), non certo agli Ordini o al CNF che, quali enti pubblici, devono tutelare il pubblico interesse.

Questa è la necessaria distinzione che deve esistere e che, unica, può in questo momento storico legittimare e giustificare l'esistenza degli Ordini.

Diversamente si darebbe ragione a coloro che individuando negli

Ordini degli organismi di tutela di categoria, tra l'altro ritenuta ingiustamente composta da appartenenti a una casta privilegiata, ne propugnano l'abolizione.

Ed allora è l'avvocatura che deve raccogliere la sfida sulla trasparenza e rilanciarla sul piano della qualità assicurando la preparazione e l'aggiornamento professionale, prevedendo le necessarie specializzazioni, favorendo un rapporto chiaro e corretto (ed il contratto scritto ne rappresenta certamente uno strumento) tra cliente ed avvocato, richiedendo e facendo osservare una seria deontologia professionale, favorendo un accesso alla professione per i più capaci e meritevoli, con una prima selezione a monte, già al momento dell'iscrizione all'università.

Questi sono i fronti sui quali si deve impegnare un'avvocatura moderna che non può vivere soltanto di ricordi e di rimpianti ma deve essere al passo coi tempi e con le altre realtà professionali; per questo ANF è chiamata, come sempre, a dare il suo concreto e lungimirante contributo.

Pier Enzo Baruffi
studiobaruffi@sfera.net



SUITE BERGAMASQUE OPUS 36

1 - PRELUDE

Gianluigi Da Rold su “TEMPI” del 16 febbraio, citando una canzone di Jannacci, prende per i fondelli Guido Rossi: “Oggi, leggendo i maggiori giornali, si dovrebbe sostituire ad esempio <<Quelli che...l’ha detto il telegiornale>> con <<Quelli che l’ha detto...l’avvocato Guido Rossi>>. Non passa giorno, infatti, che il super avvocato o il super professore venga intervistato, esprima giudizi taglienti, annunci un nuovo libro, bacchetti gli economisti, predichi regole nuove. Più che un avvocato, sembra un catechista”. Un catechista, aggiungiamo noi, al quale le prediche rendono bene. Assai bene. In qualsiasi chiesa le tenga.

2 - MENUET

Sui giornali nostrani (tranne Il Giornale, da cui ricavo la notizia, commentata da Paolo Granzotto) e nelle nostre televisioni ha avuto scarsa eco la storia di quel giovane giudice istruttore francese, Fabrice Burgaud, trascinato davanti alla Commissione parlamentare competente per spiegare il <<disastro giudiziario>> (definizione di Chirac) di cui è stato autore. L’audizione parlamentare è stata trasmessa in diretta ad edificazione dell’opinione pubblica e riguardava la decisione del giudice di spedire in galera per due anni diciotto persone, poi assolte con formula piena, accusandole di pedofilia. Il caso ci interessa non per l’errore giudiziario, sempre in agguato, ma per la reazione della Stato francese di

fronte ad un episodio di cattiva amministrazione della giustizia. In Italia si sarebbero levati gli alti lai, non solo dei magistrati (ANM in testa), ma anche di tanti politici, sulla sacralità della giustizia, sulla non criticabilità delle sentenze al di fuori dei percorsi giudiziari, sull’indipendenza dei poteri e sull’insindacabilità di quello giudiziario da parte di quello legislativo. E chi più ne ha più ne metta. Ma la Francia, patria di tutte le libertà e di tutti i giacobinismi, rifugio di tanti terroristi anche del nostro paese, non ha perso il senso dello Stato e sa che l’ordine giudiziario non può esercitare il suo immenso potere senza controllo. O soltanto con l’autocontrollo. Non c’è potere senza responsabilità. Non c’è responsabilità senza controllo. Non c’è controllo senza sanzione. In uno stato democratico.

3 - CLAIR DE LUNE

E’ bene che gli avvocati conoscano le idee di coloro che formano l’opinione pubblica o che li governano o li vogliono governare. Prof. Francesco Gavazzi sul Corriere della Sera: “Per introdurre un po’ di concorrenza nelle professioni è necessario eliminare gli albi”; sempre sul Corriere in risposta all’invito di Giavazzi: “Romano Prodi ha raccolto l’invito dicendo di <<apprezzare>> le proposte di Gavazzi sull’introduzione di maggiore concorrenza nel sistema universitario, l’eliminazione degli Ordini professionali...”; sul Foglio Daniele Capezzone, segretario dei

Radicali italiani (Rosa nel Pugno): “OK, in linea di massima, all’abolizione degli ordini professionali”.

Gli avvocati e i loro Ordini sono avvisati.

4 - PASSEPIED

“Vorrei solo ricordare che, in una pagina non dimenticata, Croce scrisse che noi non possiamo non sentirci cristiani.

A questo pensava, ricordando l’inizio del Vangelo di Giovanni, non nella traduzione di San Gerolamo, che tante volte abbiamo sentito, ma nell’originario testo greco, il solo che dia il vero senso di una prodigiosa intuizione: En archj hjn oj Lojgos, kaij oj Logos hjn

Projs tojn Qeojn, kaij Qeojs hjn oj logos

Solo la lingua greca rende adeguatamente il concetto, che può essere così enunciato: all’inizio e a sostegno di tutto vi è la capacità raziocinante dell’uomo. “il logos”. ma se “il logos” non è assistito da una volontà morale o religiosa – sostanzialmente equivalenti – che lo sostenga e lo ispiri, solo se la Sapienza diventa Dio, l’umanità sarà salva.”

(Odoardo Ascari – Il disastro del Vajont – Nuova Storia Contemporanea n. 4/2005 pag. 148).

*Claude Debussy
St. Germain-en-Lay*



TARIFFE SI O NO?

Prime note a margine della legge di conversione n. 248 del 4 agosto 2006

L'art. 2 del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006, così come definitivamente convertito dalla Legge n. 248 del 4 Agosto 2006, introduce una nuova regolamentazione per quanto attiene ad argomenti di rilievo che riguardano l'esercizio della professione forense ed alcuni aspetti ad essa collegati. (vedi pag.9, il testo dell'art.2).

In particolare l'intervento legislativo tocca, tra altre, le questioni

- delle tariffe,
- della pubblicità,
- dei servizi interdisciplinari.

Data l'importanza pratica dei vari aspetti trattati, che vengono ad incidere in modo non secondario nello svolgimento dell'attività dell'avvocato, le problematiche che si pongono verranno trattate partitariamente

Tariffe: si è discusso e si continua a discutere sulla interpretazione che occorre dare alla nuova disposizione legislativa. Gli effetti pratici che derivano dall'adesione all'una o all'altra delle due impostazioni prima e soluzioni poi non sono di poco conto perché comportano, come vedremo, conseguenze ed effetti di portata radicalmente diversa.

Le due "prospettazioni" difforni si possono così sintetizzare:

- da una parte, si sostiene che dal 2007 sono vevoli solo patti scritti tra gli avvocati ed i clienti sui compensi dell'attività -da prestare o prestata- sancendo, in tal modo, il principio dell'obbligatorietà di clausole contrattuali scritte tra Legale e la parte assistita in materia di corrispettivi;
- dall'altra, si afferma che l'ultima parte del comma II° dell'art. 2 di cui trattasi (secondo il quale, nel modificare il III° comma sos-

tituendolo, dell'art. 2233 del codice civile "sono nulli se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali") viene ad innovare, abrogandolo, esclusivamente il patto di quota lite rendendo appunto possibile una diversa pattuizione la cui validità è peraltro subordinata alla necessaria forma scritta dell'accordo.

Gli assertori della prima interpre-

"Le tariffe quindi continuano ad essere applicate ove non sia convenuto - nella rigorosa forma della scrittura che invalida l'accordo ove non sussistente - un qualcosa di diverso.

Letta ed interpretata in questo modo la dizione di cui all'articolo 2 più volte richiamato si capisce allora come le ultime tre righe del II° comma del citato articolo vanno a sostituire, il III° comma dell'art. 2233 andando quindi ad acquisire una valenza autonoma nel consentire un accordo "premiabile", prima inesistente, a favore del professionista con conseguente abolizione del divieto del patto di quota lite".

tazione, spingendo all'estremo l'effetto preclusivo che sancisce la nullità dei patti non redatti in forma scritta, giungono alla conclusione che senza contratto scritto, è nulla ogni clausola verbale diretta alla determinazione del compenso in quanto non possono valere le tariffe previste dal vigente Decreto Ministeriale in

materia: la legge farebbe quindi scattare una grave conseguenza in caso d'inosservanza della forma scritta e cioè la nullità di tutte le clausole relative ai compensi professionali determinati verbalmente.

Tale interpretazione appare il frutto di una rigidità di lettura che non trova riscontro né nella formulazione della nuova disposizione legislativa né ragione dal coordinamento letterale delle varie norme.

Occorre, infatti, evidenziare che con il Decreto Bersani, così come convertito, non sono state abrogate le tariffe ma solo la loro vincolatività (e neppure in maniera assoluta).

Le tariffe fisse e minime non sono più obbligatorie ma rimane la facoltà di utilizzarle.

Perché la nuova disposizione ne ha abolito il requisito di necessità derivante dall'imposizione legale - in mancanza di prioritaria convenzione delle parti sul compenso ex art. 2233 c.c., 1° c., da sempre esistente - lasciando inalterata la liceità (e, quindi, la possibilità) del loro utilizzo.

Le parti (il cliente ed il professionista) sono pertanto libere di contrattare il compenso ma se questo non avviene le tariffe continueranno ad applicarsi in base all'art. 2233 del codice civile.

Non vi è quindi una totale caducazione dei minimi tariffari: l'inalterata dizione dei primi due commi dell'articolo 2233 del codice civile in tema di compenso professionale mantiene fermo il principio che le tariffe vanno applicate ove la misura del compenso non venga pattuita per iscritto in misura diversa dalle parti contraenti.

Le tariffe quindi continuano ad



essere applicate ove non sia convenuto – nella rigorosa forma della scrittura che invalida l'accordo ove non sussistente – un qualcosa di diverso.

Letta ed interpretata in questo modo la dizione di cui all'articolo 2 più volte richiamato si capisce allora come le ultime tre righe del II° comma del citato articolo vanno a sostituire (e tale risulta peraltro la premessa letterale che immediatamente la precede) il III° comma dell'art. 2233 andando quindi ad acquisire una valenza autonoma nel consentire un accordo "premierale", prima inesistente (a parte il c.d. palmario che è però una cosa diversa da quella che si tratta), a favore del professionista con conseguente abolizione del divieto del patto di quota lite.

La citata disposizione normativa non si mette quindi in contrasto con i primi due commi del citato articolo 2233 c.c. ma lo va a completare rappresentando la regolamentazione pattizia fra clienti e professionisti in determinate situazioni.

In sostanza i patti tra clienti e professionisti riguardo ai compensi non sono obbligatori ma lo diventano, con il requisito della forma scritta, ogni qualvolta s'intenda far valere una pattuizione sui compensi attraverso il superamento e dunque l'inosservanza delle tariffe ora vigenti: ne con-

"In sostanza i patti tra clienti e professionisti riguardo ai compensi non sono obbligatori ma lo diventano, con il requisito della forma scritta, ogni qualvolta s'intenda far valere una pattuizione sui compensi attraverso il superamento e dunque l'inosservanza delle tariffe ora vigenti".

segue, che se il compenso dell'avvocato non fosse pattuito per iscritto esso dovrebbe comunque essere determinato facendo riferimento alle tariffe esattamente come prima del Decreto Bersani: se quest'ultimo, infatti, avesse voluto eliminare ogni riferimento alle tariffe avrebbe evidentemente modificato anche il primo comma dell'art. 2233. Ma questo non è avvenuto anzi è stata esplicitamente riconosciuta la vigenza del "sistema tariffa" allorquando si afferma che le tariffe rimangono vincolanti per i Giudici nei provvedimenti di condanna alle spese e nelle liquidazione dei compensi per il patrocinio a carico dello Stato ed allorquando viene riconosciuta la possibilità del loro utilizzo nelle procedure ad evidenza pubblica quale criterio base di riferimento per determinare i compensi relativi alle attività professionali.

Tra l'altro quanto contenuto nel I° comma dell'art. 2233 del codice civile secondo il quale "il compenso se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi è determinato dal Giudice..." ribadisce l'affermazione di cui sopra secondo cui nel rapporto professionista-cliente vi è il conferimento dell'incarico per una prestazione d'opera intellettuale ove la determinazione del corrispettivo non costituisce un elemento essenziale del contratto: il fatto stesso che il I° comma preveda l'eventualità della mancata "convenzione" delle parti riguardo al compenso significa e rafforza l'interpretazione che questo non è un elemento essenziale del contratto nel quale rileva, con carattere di essenzialità, l'oggetto della prestazione e non come deve essere retribuito.

Evidentemente tutto quanto detto non esclude che, per ragioni di opportuna chiarezza, possa essere

"E' stata esplicitamente riconosciuta la vigenza del "sistema tariffa" allorquando si afferma che le tariffe rimangono vincolanti per i Giudici nei provvedimenti di condanna alle spese e nelle liquidazione dei compensi per il patrocinio a carico dello Stato ed allorquando viene riconosciuta la possibilità del loro utilizzo nelle procedure ad evidenza pubblica quale criterio base di riferimento per determinare i compensi relativi alle attività professionali".

predisposto un accordo tipo (con indicati i parametri di riferimento per la determinazione del compenso, le modalità di versamento delle somme pattuite, i tempi di versamento delle medesime, il riferimento a future disposizione dell'Ordine professionale di appartenenza) per dare trasparenza maggiore al rapporto di prestazione professionale.

Ma tutto questo inserendosi in un contesto ove il professionista si trova inquadrato in un rapporto con il consumatore (con applicazione del Decreto Legislativo 206/2005) fa parte di un discorso diverso e più ampio, qui volutamente escluso.

Così come tutte le considerazioni che pure possono essere fatte riguardo alla prospettiva di tipo meramente mercantile che l'abolizione del patto di quota lite inevitabilmente introdurrà dando una possibile qualificazione all'attività professionale di cui solo pochi avvertivano il bisogno.

Guido Mazzoleni

guidavv@studiolegalemazzoleni.it

(scrivere alla redazione le vostre considerazioni sul decreto Bersani).



I SUPERMARKET INTELLETTUALI

Con la legge n.248 del 4.8.2006, è stato definitivamente convertito il decreto legge n. 223 del 4.7.2006 (c.d. "decreto Bersani") con alcune ma significative modifiche. Il decreto, infatti, stabiliva l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano "il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto ed il prezzo delle prestazioni". Si trattava, evidentemente, di una formulazione troppo ampia essendo prevista l'abolizione di ogni divieto alla pubblicità tout court.

Con la legge di conversione la norma è stata modificata restrittivamente nei seguenti termini: **"il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine"**.

È necessario leggere il predetto articolo in rapporto alla disciplina deontologica in materia di "pubblicità" e di "informazioni alla clientela", rappresentata dall'art. 17 e 17 bis del Codice Deontologico Forense.

Il primo rilievo è il seguente: a prescindere dalla natura legislativa o regolamentare delle prescrizioni del Codice Deontologico Forense si tratta di una disciplina anteriore alla legge Bersani. Ora, tenuto conto che gli artt. 17 e 17 bis del codice deontologico prescrivono sia in termini negativi (è vietato...) che in termini positivi ma esclusivi (mezzi di informazione consentiti) le modalità con le quali un avvocato può farsi pubblicità e tenuto conto che la legge Bersani è successiva ed esplicitamente vuole essere prevalente su ogni norma precedente con essa difforme, si deve reputare che i due articoli in esame, quantomeno nei casi di pubblicità meramente informativa siano totalmente superati dalla nuova norma o restano in vigore e si debbono integrare con la riforma?

Il problema non è di poco conto visto che la nuova norma è molto più sintetica e "liberale" rispetto alle più analitiche norme deontologiche.

In sostanza, l'art. 17 bis si limitava a riportare in positivo un elenco di mezzi consentiti. Cio' che non rientrava nell'elenco doveva considerarsi vietato. Ma allora, tale divieto, rientra nell'abrogazione operata dalla legge Bersani

quando dice che è abrogata ogni norma che rechi un "divieto anche parziale di pubblicità informativa"? E cioè, sempre limitandosi esclusivamente alla pubblicità informativa, tutto è oggi possibile purchè sia trasparente e veritiero?

ART. 17. - INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE.

L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.

Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività. (...) l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano. (...) l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione. (...) l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa. È vietato offrire (...) le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. (...) senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona detera per un specifico affare.

ART. 17 BIS. - MEZZI DI INFORMAZIONE CONSENTITI.

L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale utilizzando: 1) la carta da lettera, i biglietti da visita e le brochures informative, previa, per queste ultime, approvazione del Consiglio dell'ordine dove lo studio ha la sede principale. (...) 2) le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste all'ingresso dell'immobile ove è ubicato lo studio dell'avvocato e presso la porta di accesso allo studio, con la sola indicazione della presenza dello studio legale, dei professionisti che lo compongono e della sua collocazione all'interno dello stabile; 3) gli annuari professionali, le rubriche telefoniche, le riviste e le pubblicazioni in materie giuridiche; 4) i siti web con domini propri e direttamente riconducibili all'avvocato, allo studio legale associato, alla società di avvocati sui quali gli stessi operano una completa gestione dei contenuti e previa comunicazione al Consiglio dell'ordine di appartenenza. Nel sito deve essere riportata l'indicazione del responsabile nonché i dati previsti dall'art. 17 e dal punto 1) dell'art. 17 bis. Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo. Possono essere indicati i dati consentiti per i mezzi previsti al precedente paragrafo 1).

Mi limito ad osservare che restano tuttora in vigore, ad esempio, gli articoli artt. 5 (dovere di decoro), l'art. 6

(dovere di correttezza) e l'art. 19 (accaparramento di clientela) con i quali ogni forma di pubblicità dovrà necessariamente confrontarsi.

Ad esempio, la pubblicità televisiva, non essendo citata tra i mezzi consentiti, doveva essere ritenuta vietata. Senonchè, in forza della legge Bersani, tale divieto dovrebbe essere stato abrogato.

Ad oggi, l'avvocato può far mettere in onda, magari su qualche rete locale, un suo annuncio pubblicitario, ovviamente solo "informativo"?

Ritengo che vi siano due possibili strade da seguire.

Una prima e più prudente soluzione è quella di attendere la revisione del codice deontologico prima di avviare qualunque "nuova" iniziativa pubblicitaria e/o informativa.

Una seconda, che ritengo meno prudente ma non formalmente meno valida, è quella che ogni professionista valuti singolarmente quali norme deontologiche possano ancora ritenersi in vigore alla luce della nuova normativa e, di conseguenza, operi le proprie scelte "pubblicitarie" fin da subito.

Ed infatti la legge di conversione pone come termine per adeguare i codici deontologici il 1° gennaio 2007. Tuttavia, con una disposizione assolutamente sibillina, il legislatore ha aggiunto che, "in caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data, le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle": con tale formulazione non si capisce se le norme deontologiche in contrasto con la legge in esame siano già abrogate, oppure lo saranno solo dal 1 gennaio 2007 solo in caso di mancato adeguamento.

Nel caso si opti per la prima soluzione, l'inciso relativo al 1.1.2007 non ha senso, essendo le norme in contrasto già abrogate a far data dalla pubblicazione in G.U. della legge di conversione, nel caso si opti per la seconda soluzione, le norme deontologiche in contrasto con la nuova disciplina resteranno in vigore fino all'1.1.2007 e verranno caducate solo se non vi sarà il loro aggiornamento.

Jacopo Gnocchi
jagojacopo@tiscali.it



LE SOCIETÀ INTERDISCIPLINARI

La legge n.248 del 4.8.2006 ha definitivamente convertito il decreto legge n. 223 del 4.7.2006 (c.d. "decreto Bersani") con alcune ma significative modifiche alla formulazione originaria.

In particolare, in tema di società tra professionisti a carattere interdisciplinare, la legge di conversione ha modificato la lettera "c" dell'art. 2, n.1 limitandosi ad aggiungere l'inciso "l'oggetto sociale relativo all'attività libero professionale deve essere esclusivo". L'art. 2, l. 248/2006 attualmente in vigore, pertanto, così dispone: [...] sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono [...]: c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

Con la norma in esame è stato quindi abolito ogni divieto all'esercizio della professione in studi collettivi con diverse specie di professionisti. Evidenzio in primo luogo che la norma contempla due fattispecie eterogenee e ben differenti tra loro: si fa infatti riferimento alle società di persone ed alle associazioni tra professionisti. Vengono poi dettate alcune regole comuni ad entrambe le ipotesi ed alcune esclusive per le società.

Più precisamente, per quanto riguarda le società di persone, viene imposto l'obbligo di un oggetto sociale esclusivo, da intendersi nel senso che l'attività della società potrà ricomprendere tutte le diverse

discipline dei professionisti che vi partecipano.

Sempre in tema di società di persone, viene anche introdotta la limitazione per la quale il professionista potrà partecipare solamente ad una società.

La norma consente poi che le prestazioni professionali siano fornite anche da "associazioni di professionisti". Si tratta, evidentemente, di una previsione ben diversa da quella delle società di persone, basti pensare alle differenze che corrono tra un'associazione ed una società come quella di scopo, di elemento causale, di disciplina ecc...

In merito a ciò osservo che la prescrizione relativa all'"oggetto sociale esclusivo" non può ritenersi applicabile alle associazioni tra professionisti, dato che un'associazione, per sua stessa natura, non ha un oggetto sociale ma uno scopo comune di tipo ideale che non deve essere né lucrativo né mutualistico. Tale natura non preclude, in ogni caso, che l'associazione svolga attività imprenditoriale.

Anche la limitazione della partecipazione ad una sola società non viene espressamente ribadita per le associazioni (sarebbe bastato aggiungere un inciso del tipo "il professionista non può partecipare a più di una società o associazione") e pertanto, almeno da un punto di vista formale, il divieto non sembra applicabile in caso di partecipazione a più associazioni.

Vale, invece, sia per l'ambito societario che associativo, l'obbligo di che la prestazione professionale venga resa solo da soci sotto la propria responsabilità ed indicando previamente il professionista incaricato.

Jacopo Gnocchi
jagojacopo@tiscali.it

ART. 2 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA NEL SETTORE DEI SERVIZI PROFESSIONALI.

... sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

- a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;*
- b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;*
- c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.*

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.

2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".

3. Le disposizioni deontologiche e patrizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.



La fortuna di un titolo (...il successo di un'idea)

Quelli di Nocera Inferiore sono dei "copioni" mi sono detto dopo aver scoperto che una così brillante idea inventiva era stata raziata senza ritegno.

Ma come?

Uno si arrovella, si concentra, cerca l'ispirazione, confronta verifica meditata et similia per giungere ad un risultato di così esclusiva originalità e quelli là, di punto in bianco, zacchete che ti copiano pari pari.

E poi almeno per caratterizzare qualcosa di diverso!

Invece no: tale e quale in specchiata fotocopia ecco che il periodico locale viene nominato con il nome "nostro". Insurrezione, indignazione, sconcerto: ci si informa e scopriamo che loro sono venuti dopo ma molto molto tempo dopo.

Quindi, idea, igitur..... tocca a loro modificarsi per non creare..... confondibilità.

Ma come si permettono di così spudoratamente ripetere, riproducendola a ricalco, la nostra brillantissima e singolare caratterizzazione? D'altronde cosa aspettarsi da chi prima si faceva chiamare Nuceria Christianorum e qualche secolo dopo Nocera dei Pagani?

Chiediamo, scriviamo, intimiamo, pretendiamo: niente.

Minacciamo l'intervento di forze superiori: sberleffi.

Facciamo intervenire l'Asstaf: spalucce.

Facciamo intravedere le possibili sanzioni dei Proviviri: risate.

Meditiamo il ricorso alla Corte Europea per farla vedere a quelli lì.....

Prima però, qualche saggio del Direttivo invita ad una banale riflessione: verificiamo, anche solo su Internet, l'utilizzo del nostro ideato. Titolo nei secoli: quella che segue è, quindi, una breve storia della ricerca su Google effettuata sulle prime 30 pagine con alcuni riscontri, riportati quasi integralmente (copia ed incolla) di plurimi utilizzi.

• Quanto il diritto ti sembra al rovescio.

• Diritto & Rovescio. Spaccio di

idiozie: questa dovrebbe essere l'imputazione per chi sostiene che la libertà di licenziare sia strumento per aumentare l'occupazione.

• ... una volèe alta di rovescio è una cosa da talento meraviglioso.

• Sul diritto del lavoro : maglia diritta; sul rovescio: maglia rovescia.

Non ha molto senso fare una maglia monocolore, tutto rasata, perciò possiamo renderla più interessante o variando i punti, o con un motivo da lavorare a jacquard o da ricamare con punto maglia, o usando particolari filati, (mohair, bouclè, colorati in filo, ecc.).

• La carta centrale si colloca a diritto o a rovescio, secondo la posizione delle altre quattro carte.

• Ascolta il tintinnio dei suoi ferri che s'incrociano nel silenzio della stanza: diritto e rovescio, diritto e rovescio. Non può perdere il ritmo.

• LA MOSTRA "DIRITTO DI AMARE A ROVESCIO" inaugura un mese di iniziative sull'omo - trans sessualità organizzata.

• Moneta emessa nel 2002 (diritto e rovescio).

• Il diritto alla rovescia: raccolta di horribilia juridica di origine rigorosamente controllata.

• Diritto o Rovescio? Umido o Asciutto? Tiepido o Rovente? Ecco la guida facile per stirare senza sorprese. Cotone: ferro molto caldo, tessuto appena umido.

• Diritto, rovescio... a salsicciotto!

• GIOCO DA GIOCARE... ALL'APERTO E AL CHIUSO

N. giocatori: da 10 a 20

Età: da 15 a 99

Durata media: 20 minuti

Tipo gioco:

Regole:

Fatto uscire un volontario, gli altri si mettono d'accordo con la strategia del gioco.

Si prende un qualsiasi oggetto e lo si considera un salsicciotto.

A turno, chi ha l'oggetto deve passarlo al vicino. Il giocatore fatto rientrare deve capire se il salsicciotto è passato in modo diritto, rovescio o a salsicciotto.

Il criterio per stabilire se il passaggio

è diritto o rovescio o a salsicciotto non dipende da come uno lo passa, ma dalla posizione delle gambe di chi lo passa: se sono incrociate, il salsicciotto è passato diritto.

Se sono unite ma non incrociate, è passato rovescio, se sono accavallate è passato a salsicciotto.

Il giocatore vede un passaggio e deve stabilire in che modo è avvenuto.

Si va avanti finché non scopre che il criterio per stabilire il tipo di passaggio è la posizione delle gambe.

Vince chi... chi indovina la strategia.

Valori educativi: osservazione.

• Tennis: I colpi fondamentali del tennis sono: il servizio, il diritto, il rovescio, la volèe e la schiacciata, Panatta.

• Squash: I colpi fondamentali di questo sport sono: il servizio, il diritto, il rovescio, la smorzata e il colpo di sponda (boast).

• Infopointspettacoli con la compagnia Diritto & Rovescio

• Diritto e rovescio. Tirare senza mirare Il principio panottico I Il principio panottico II: la missione Iwakura Le arti giapponesi.

• Usenet non e' un diritto. E' un diritto, un rovescio, e un veloce uppercut alla mascella.

• Epigrafe : dove non è diritto nè rovescio nè muro esterno nè segreto centro. Non sperare che l'aspro tuo cammino che ciecamente si biforca in due, abbia fine.

• Associazione Provinciale Forense di Bergamo: è on-line il numero quarantottesimo di Diritto & Rovescio che, oltre a tanti nuovi articoli, propone una carrellata di vent'anni della storia del nostro ...

.... e pensare che, al tempo, avevo creduto di essere originale! Boh.... (f.to l'ideatore del nome della testata).

P.S.: non ci crederete ma Nocera Inferiore ha interrotto le pubblicazioni del periodico!

Guido Mazzoleni

guidavv@studiolegalemazzoleni.it

Idee a rovescio

di **Bracotone**

Ho visto le nuove norme di procedura civile. A parte qualche eccezione, invece di semplificare, complicano vieppiù. Mi domando a chi siamo in mano. Il codice di procedura civile, come ho già più volte sostenuto, è un codice di sostegno al codice civile, un codice servente, e dovrebbe essere conciso e lineare. Leggete le modifiche apportate. Sono un disastro. Avessero affidato a me il compito della riforma avrei condensato tutto in 100 articoli, non più.



Egnì a u a et i ae? I è ie. (Venite anche voi a vedere le api? Sono vive). Come si fa a dire che il dialetto bergamasco è simile all'ostrogoto? A me pare chiarissimo.



Ricorsi per fallimento.

Il Tribunale di Bari, sentito l'ufficiale giudiziario che ha parlato con il debitore e appreso da costui che la sua attività aziendale di carattere artigiano è cessata da più di un anno, respinge.

Il Tribunale di Salerno, considerato che il debitore è artigiano e il ricorrente vanta un credito modesto (Euro 16.000), respinge.

Il Tribunale di Bassano del Grappa, considerato che il debitore, anche se ha protesti per somme rilevanti, è piccolo imprenditore, respinge.



Niente da dire, I Giudici applicano fin d'ora il decreto 22/12/2005 che modifica le norme delle procedure concorsuali, anche se non è ancora in vigore. Ma i giudici, si sa, prevedono, presumono, prediligono, predicano. Fanno tutto loro e tutto quello che vogliono, insomma.

Con le nuove disposizioni in pratica il fallimento verrà abolito, poiché tutti, anche se titolari di cospicui capitali, saranno conside-

rati piccoli imprenditori e quindi non soggetti al fallimento.

Leggete il decreto, leggetelo.



Assegno protestato in Sardegna. Al portatore viene riconsegnata una copia del protesto, ma non l'originale, che è trasmesso alla Prefettura e che la Prefettura trattiene. Si procede al precetto, ma l'ufficiale giudiziario non provvede stante la mancanza dell'originale.

La giustizia, secondo me, peggiora vieppiù.



Le Cancellerie del Tribunale di Bergamo aprono alle ore 9, ma spesso manca il Cancelliere. Arriva dopo un bel po'. Con code e impropri di chi aspetta.



Il Tribunale liquida le spese al vincitore. Il soccombente versa l'importo e l'avvocato del vincitore lo trasmette al suo cliente con la notula di quanto da questi dovuto. Il cliente non paga e l'avvocato ricorre al Consiglio dell'Ordine, che gli liquida però meno di quanto pagato dalla controparte. Cosicché al cliente non solo la causa non è costata niente, ma è stata frutto di guadagno (illecito, direi). Ahi, ahì, Consiglio dell'Ordine ...

C'è però in corso al Consiglio la domanda di revisione. Vedremo, vedremo ...



Ho letto la proposta - non ricordo da chi avanzata - di abolire gli Ordini e lasciare agire liberamente i professionisti, equiparandoli agli industriali. Gli avvocati sono insorti. Però, però ...

E dopo questo mio dubbio blasfemo, lasciate che vi saluti con la solita cordialità.



MANOVRA MODERATA E GRADUALE

Aumento dei contributi e del periodo di riferimento

La Cassa sgancia la pensione minima dal contributo minimo

E' divenuto di moda distinguere la riforma della previdenza forense in due filoni: quello parametrico (un po' becero) e quello strutturale (alquanto radical-chic). Purtroppo spesso non ci si rende conto del valore intrinseco delle espressioni che usiamo abitualmente e, una volta acquisite nel linguaggio comune, le si usa anche a sproposito, dandogli significati che non hanno o, peggio, usandole per sviare l'attenzione dal significato vero della loro applicazione.

“Le riforme parametriche, adottate ultimamente, hanno aumentato le aliquote contributive (direttamente o indirettamente) per non diminuire i trattamenti pensionistici: non esistono riforme che possano far diminuire i contributi mantenendo il livello delle prestazioni a quello attuale.”

Orbene è necessario chiarire a tutti coloro che pagano fior di contributi alla Cassa di previdenza, che le riforme parametriche, adottate ultimamente, hanno aumentato le aliquote contributive (direttamente o indirettamente) per non diminuire i trattamenti pensionistici: non esistono riforme che possano far diminuire i contributi mantenendo il livello delle prestazioni a quello attuale. Insomma, è sempre questione di avere o dare più soldi. Infatti se aumentassimo al 20% il contribu-

to soggettivo molto probabilmente avremmo raggiunto l'equilibrio finanziario della Cassa per più di cent'anni.

Ma vediamo in dettaglio quello che è stato deciso dal Comitato dei Delegati nella seduta del 17 marzo 2006 e che entrerà in vigore allorquando i tre ministeri vigilanti avranno apposto il loro visto.

Innanzitutto è stato aumentato il contributo soggettivo dal 10 al 12 per cento a partire dal terzo anno successivo all'approvazione della deliberazione da parte dei ministeri, quindi, presumibilmente, dal 1° gennaio 2009. Nel frattempo il Comitato potrà valutare con maggiore approssimazione l'andamento dei conti, visto che il prossimo triennio dovrebbe essere determinante per sapere dove sta andando la professione forense sia in termini di numero di iscritti (riforma dell'accesso) sia in termini di reddito medio professionale, sia sul versante di una stabilizzazione della redditività del patrimonio.

La seconda delibera ha aumentato il contributo integrativo, fatto pagare al cliente in fattura, dal 2 al 4 per cento. La decisione è figlia di una logica abbastanza accettata da parte del lavoro autonomo: se il datore di lavoro versa all'ente previdenziale del suo dipendente circa l'80 per cento dei contributi, non si vede perché il datore di lavoro del professionista (il cliente) non debba pagare un'aliquota che, rapportata alla somma complessiva dei contributi versati, è inferiore al 20 per cento del totale.

La misura entrerà in vigore dal 1° gennaio successivo all'approvazione ministeriale (si pensa

LA MISURA ENTRERÀ IN VIGORE DAL 1° GENNAIO SUCCESSIVO ALL'APPROVAZIONE MINISTERIALE (SI PENSA DAL 1°/1/2007). Aumentato il contributo soggettivo dal 10 al 12 per cento a partire dal terzo anno successivo all'approvazione della deliberazione da parte dei ministeri, quindi, presumibilmente, dal 1° gennaio 2009. Aumentato il contributo integrativo, fatto pagare al cliente in fattura, dal 2 al 4 per cento.

dal 1°/1/2007).

A dir il vero tutti gli aumenti, nella proposta originaria, avrebbero dovuto essere applicati gradualmente l'uno per cento all'anno partendo dal contributo integrativo secondo la cadenza contributo integrativo/soggettivo dal 1° gennaio (2007-2008-2009-2010). Fortunatamente, secondo la richiesta del sottoscritto di non complicare ancor più la vita agli avvocati (e alla loro contabilità), gli aumenti andranno in vigore in due scadenze fisse. Con altra proposta semplificante avevo chiesto che i due aumenti entrassero in vigore in un'unica scadenza dopo quattro anni dalla loro approvazione definitiva, ma il Comitato dei Delegati non è stato d'accordo. Altra manovra sulle entrate è quella che impone agli avvocati ultrasettantenni l'aumento del contributo di solidarietà dal 3 al 4 per cento. Ritengo peraltro che la



norma sarà eliminata, perché altre simili, pur teoricamente eque, sono state fulminate da dichiarazioni di incostituzionalità. Nelle agevolazioni è stata stabilita per tutti i neo-iscritti alla Cassa (praticanti e giovani avvocati) la

“Altra manovra sulle entrate è quella che impone agli avvocati ultra-settantesimi l’aumento del contributo di solidarietà dal 3 al 4 per cento. Ritengo peraltro che la norma sarà eliminata, perché altre simili, pur teoricamente eque, sono state fulminate da dichiarazioni di incostituzionalità.”

riduzione al 50 per cento del contributo soggettivo minimo per i primi tre anni di iscrizione e il versamento, per lo stesso periodo, del contributo integrativo effettivamente incassato, senza il versamento del minimo, a condizione che l’iscrizione decorra prima del trentacinquesimo anno d’età.

Si trovano invece sul versante dei risparmi le altre modificazioni del regime vigente.

Innanzitutto l’aumento del perio-

do di riferimento per il calcolo delle pensioni dai migliori vent’anni degli ultimi venticinque a tutta la vita lavorativa con esclusione dei peggiori cinque anni di contribuzione, con la garanzia del pro rata temporis.

Inoltre è stato previsto che la liquidazione dei supplementi, per chi andrà in pensione dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, verrà effettuata con il metodo di calcolo contributivo. L’effetto sarà piuttosto rilevante sull’entità del supplemento, che, peraltro, ora costituisce un grave onere per la Cassa ed un anomalo privilegio per i pensionati.

Infine si è provveduto a sganciare il contributo minimo dalla pensione minima, che è stata cristallizzata nella misura di euro 9960,00, oltre i normali aumenti annuali per l’applicazione della rivalutazione. Con quest’ultimo provvedimento si prevedono notevoli vantaggi per l’equilibrio finanziario della Cassa, che potrà aumentare il contributo minimo senza dover aumentare la pensione minima di ben otto volte l’ammontare del contributo stesso.

Si tratta, come si vede, di un intervento (non lo chiamo riforma) equilibrato, che potrà anche essere modificato prima dell’applicazione concreta di alcuni

Sul versante dei risparmi: Innanzi tutto l’aumento del periodo di riferimento per il calcolo delle pensioni dai migliori vent’anni degli ultimi venticinque a tutta la vita lavorativa con esclusione dei peggiori cinque anni di contribuzione, con la garanzia del pro rata temporis.

provvedimenti. Ora occorre monitorare con rigore le previsioni attuariali (il 20 aprile il Consiglio di Amministrazione ha dato incarico all’attuario di procedere alla stesura triennale del bilancio tecnico), sollecitare con forza tutta l’avvocatura a preparare il progetto di riforma della professione da presentare al Parlamento ed attuare e potenziare tutta la struttura per la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Su queste tre linee di azione si potrà studiare una riforma più organica, che sviluppi anche l’introduzione della previdenza complementare.

Carlo Dolci

Consigliere d’amministrazione
della Cassa Forense
avvcarlodolci@legaldolci.it

PER NON SBAGLIARE

Istruzioni d’uso per la Cassa Forense

- Chi si iscrive all’albo degli avvocati viene soltanto segnalato, non automaticamente iscritto, alla Cassa di Previdenza.
- E’ opportuno che in sede di iscrizione all’albo il neo avvocato richieda alla segreteria dell’Ordine la “Guida alla Cassa”
- Chi si vuole iscrivere alla Cassa di Previdenza deve compilare l’apposito modulo, disponibile alla segreteria dell’Ordine o scaricabile dal sito

www.cassaforense.it

- L’iscrizione è facoltativa sino a quando non si superano i limiti di reddito o di volume d’affari IVA fissati di anno in anno (per il 2006: reddito professionale euro 7.470,00; volume d’affari euro 11.205,00)
- L’iscritto all’albo degli avvocati, che ha l’obbligo di iscriversi, deve spedire la domanda entro il 31 dicembre dell’anno successivo al raggiungimento di uno dei limiti sopra indicati

- Tutti gli iscritti all’albo, anche se non iscritti alla Cassa e anche se con reddito zero o negativo, sono obbligati ad inviare alla Cassa, entro il 30 settembre di ogni anno, il Modello 5, che è a disposizione, non compilato, alla segreteria dell’Ordine
- L’iscritto all’albo, anche se non iscritto alla Cassa, deve versare il contributo integrativo (2%) entro i termini del 31 luglio e del 31 dicembre di ogni anno

XII FESTA D'ES

La bellissima cornice della Cantalupa a Brusaporto e la cucina di "Vittorio", il Festa d'Estate dell'Associazione Provinciale Forense. Ben 200 i partecipanti a della Magistratura Bergamasca. Ecco il resoconto fotografico della serata e la



...OVVERO COME NON ANDAI IN CROCIERA, NON EBBI ALCUN RICONOSCIMENTO PERSONALE, NON VISITAI GRATUITAMENTE L'AUSTRIA.

La serata del 6 luglio presso la Cantalupa (e, cioè, la XII Festa d'Estate dell'Associazione Provinciale Forense) si preannunziava per me densa di particolare significato.

Nel corso della serata, come era stato ufficialmente comunicato a mio figlio Enrico, gli sarebbe stato conferito un

riconoscimento per il risultato ottenuto nell'ultima sessione di esame per Avvocato svoltasi a Brescia, insieme alle giovani colleghe Liliana Felletti e Paola Bergamini, ed a me giunse notizia che avrei ricevuto anch'io un riconoscimento per la mia anzianità di trent'anni di iscrizione all'Associazione.

In realtà, poi (per motivi che qui è inutile spiegare) risultò che la mia anzianità trentennale si compirà l'anno prossimo: tutto rinviato, dunque.



Invece, il premio a mio figlio fu consegnato dal Presidente, avv. Pier Enzo Baruffi, e ciò mi riempì d'orgoglio paterno, anche perché Enrico lesse un sentito ringraziamento al microfono.

Quando, poi, si giunse al sorteggio dei premi, la sorte mi favorì: infatti, l'ultimo premio (spettacolare e, cioè, una crociera autunnale nel Mediterraneo) fu abbinata ad un mio biglietto. Il problema mi si pose, però, quando controllai la data della crociera, perché in quel periodo ho degli impegni professionali.

Mia moglie ebbe, allora, un'idea geniale: facciamo una crociera in Agosto (tradizionale periodo di ferie per gli avvocati, come ognuno sa).

In agosto, però, non era disponibile alcuna crociera, mentre, essendo il 250° anniversario della nascita di Mozart, l'Austria era in festa e l'agenzia turistica, che aveva fatto omaggio della crociera, ci propose un viaggio in autopullman in Austria.

Accettai l'Austria in cambio della crociera, e non solo per Mozart, ma anche perché, appassionato di storia militare come sono, e saputo che il viaggio in autopullman si effettuava attraverso la frontiera di Tarvisio, capii che avremmo percor-



STATE DI A.P.F.

”, il 6 luglio scorso hanno accolto anche quest’anno la XII edizione della
nti alla serata, fra i quali le personalità più rappresentative dell’Avvocatura e
e la “cronaca” di Umberto Iorio.



so la zona delle
battaglie del Piave.
Così fu:
costeggiammo per
un tratto il Piave,
poi il
Tagliamento, poi
l’Isonzo, dopo
aver, prima, visto
(ovviamente) la
Torre di S.
Martino della
Battaglia, in
sostanza: un vero



e proprio ripasso geografico della storia del Risorgimento italiano.
L’Austria ci accolse con il leggiadro tardo barocco di Salisburgo e con “Mozart
uber Alles” (la cui musica era diffusa come sottofondo anche nelle strade e nelle
piazze) e Vienna con le sue notissime caratteristiche architettoniche ed i vari
monumenti al Kaiser, Francesco Giuseppe, e alla Kaiserine, Elisabetta, ritratta



quale Sissi in migliaia di manifesti,
nelle cartoline, sulle borse, e così via.
Un giro turistico veramente piacevole
(anche perché il tempo fu più clemente
di quello che – come sapevamo – vi era
altrove) frutto di una serata molto ben
organizzata ed ottimamente riuscita,
per la quale ringrazio l’Associazione,
augurandomi che il gradimento mio sia
stato anche quello degli altri intervenuti.
All’anno prossimo, dunque.



Umberto Iorio
TROVERETE TUTTE LE FOTO

DELLA FESTA SUL SITO DI A.P.F.





LA SEZIONE DI DIRITTO DI FAMIGLIA DI A.P.F.

Costituita la nuova sezione. Gli incontri riprendono a settembre.

Grande successo di affluenza e consensi per il ciclo di incontri – studio organizzati dalla Sezione di diritto di famiglia di A.P.F. in corso di svolgimento presso la Sala Traini del Credito Bergamasco in Bergamo.

Il calendario degli appuntamenti trascorsi attesta la qualità e il prestigio dell'iniziativa, di cui è curatrice e responsabile l'Avv. Maria Cristina Scandurra del Foro di Bergamo.

In data 24/03/2006 si è tenuto il primo incontro: DIRITTI E DOVERI RECIPROCI DEI CONIUGI nel corso del quale sono stati esaminati gli art. 143 e ss. E 148 c.c., i procedimenti avanti al giudice tutelare, i profili dell'addebito di cui all'art. 151 secondo comma c.c. Relatori: DOTT. LUIGI BITTO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BERGAMO che ha riferito in merito alle problematiche nonché ai nuovi assetti organizzativi dei Giudici impegnati a decidere nelle cause di diritto di famiglia; DOTT. PAOLO MARIA GALIZZI, PRESIDENTE I SEZ. CIV. DEL TRIBUNALE DI BERGAMO che ha illustrato la nuova procedura riguardante separazioni e divorzi; AVV. PILADE FRATTINI DEL FORO DI BERGAMO che ha relazionato in merito ad una possibile configurazione della responsabilità civile nelle relazioni familiari

In data 12/04/2006 il successivo incontro: LA VIOLENZA IN FAMIGLIA (ASPETTI CIVILI E PENALI). Relatori: DOTT.SSA LUCIA GRAZIOSI, GIUDICE CIVILE DEL TRIBUNALE DI BERGAMO che ha riferito circa le possibili azioni di tutela in sede civile, con specifico riferimento allo strumento degli obblighi di protezione; DOTT.SSA ANNA PONSERO, SOSTITUTO PROCURATORE PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI BERGAMO; AVV. FRANCESCA LONGHI AVVOCATO DEL FORO DI BERGAMO, che

hanno riportato le rispettive esperienze nei casi di maltrattamenti in famiglia (art 570 c p), approfondendo vari aspetti della delicata e fondamentale fase delle indagini preliminari .

In data 19/05/2006 l'incontro : I REGIMI PATRIMONIALI . Relatori : DOTT. VINCENZO SCIBETTA, GIUDICE DEL TRIBUNALE CIVILE DI BERGAMO che ha trattato della comunione legale con il supporto di una vasta panoramica giurisprudenziale; AVV. M. CRISTINA GHILARDI AVVOCATO DEL FORO DI BERGAMO che ha approfondito le problematiche inerenti allo art 179 cc., nonché alla separazione dei beni (art 215, 217, 218, 219 cc.).

In data 7/06/2006 infine lo incontro: LA DISCIPLINA DELL'AFFIDO CONDIVISO: IL NUOVO PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO. Relatori: DOTT. ROBERTO MAZZONCINI, PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA, che ha illustrato la realtà del Tribunale di Brescia, con specifico riferimento alle modalità di svolgimento della a Udienza Presidenziale, DOTT. PAOLO MARIA GALIZZI; PRESIDENTE I SEZIONE CIVILE DI BERGAMO, che ha riferito sui nuovi orientamenti giurisprudenziali creatisi c/o il nostro Tribunale in materia di affidamento, AVV. M. FAUSTA QUILLERI AVVOCATO DEL FORO DI BRESCIA, che ha riportato le differenti posizioni dottrinali espresse dagli studiosi in materia di affido condiviso . Nel corso di detto incontro da segnalare la gentile presenza della DOTT.SSA LAURA D'URBINO, GIUDICE DEL TRIBUNALE DEI MINORI DI BRESCIA, che ha riferito come il Tribunale in cui opera abbia, in maniera innovativa, ritenuto applicabile la L 8/02/2006 n 54 anche ai procedimenti riguardanti i minori e pertanto abbia esteso la propria competenza anche alle questioni eco-

nomiche di mantenimento .

Finalità perseguita e concretizzata in tutti gli incontri organizzati: l'avvio di un aperto e sereno confronto tra magistratura e classe forense operante nel settore famiglia (sia civile che penale), confronto teso a ricercare una fattiva collaborazione tra tutti gli operatori del diritto sul nostro territorio, ad approfondire e dibattere la giurisprudenza locale sui temi di maggiore attualità ed interesse giuridico, nel preciso intento di una migliore tutela ed assistenza dei cittadini.

Particolare attenzione o è stato riservata a tutte le novità introdotte, sia la livello sostanziale che procedurale, dalle disposizioni introdotte dalla L. n. 54/2006 per favorire una migliore comprensione ed applicazione della normativa, in piena aderenza alle esigenze e necessità che emergono nella società attuale.

A rendere ulteriormente utile e ricca questa esperienza di studio, è data agli iscritti la possibilità di reperire presso la segreteria della A:P:F: approfondimenti cartacei degli argomenti svolti, redatti dai relatori stessi. L'ultimo incontro si è tenuto il 5/07/2006 con: IL FONDO PATRIMONIALE E IL TRUST I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI IN SEDE DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO.

Relatore: NOTAIO DOTT. GUIDO DE ROSA.

Gli appuntamenti con la sezione di diritto di famiglia di A.P.F. riprendono il 29/09/2006 con un Convegno sulla MEDIAZIONE FAMILIARE. LA CTU IN SEDE CIVILE PENALE E L'ASCOLTO DEI MINORI. Relatori Dott. Paolo Scotti, Psicologo e Mediatore familiare, Dott.ssa Grazia Nava, Psicoterapeuta e Mediatrice familiare. Coordinatrice: Avv. Maria Cristina Scandurra.

Daniela Introvini

L'Angolo della poesia

a cura di *Nicola Offredi Geddo*

"La civiltà dell'uomo è direttamente proporzionata alla sua spiritualità della quale la poesia è massima espressione".

Case coll'Abbadia montana -

(M.G.)

Il "Forum Letterario Avvocato Martino Vitali" ha presentato, il 26 novembre 2005, alla cittadinanza, con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati e della Associazione Provinciale Forense di Bergamo, durante la manifestazione tenutasi nella Sala "Mons.Carrara" presso il Collegio Vescovile S.Alessandro in Bergamo, il Libro "Poesie", pubblicato nel luglio 2005 dalla "Corponove Editrice", contenente componimenti di Martino Vitali, Mario Giannetta, Eugenio Ginoulhiac e Luciano Andreucci.

Nel suo intervento il Presidente, Avv. M. Giannetta, ha illustrato le motivazioni fondanti del "Forum" ed ha espresso il ringraziamento e la riconoscenza al Rettore del Collegio, Mons. Sana, per avere ancora una volta, con straordinaria sensibilità, dato ospitalità e concesso la prestigiosissima Sala "Mons. Carrara". Ha notiziato dell'iniziativa per fare intitolare una via all'Avv. M. Vitali.

Dopo un breve relazione del Segretario Avv. Nicola Offredi Geddo, che ha ringraziato per lo spazio riservato nella Rivista "Diritto & Rovescio" a "L'Angolo della Poesia", si è data lettura dei versi sia da parte degli stessi autori che da parte dell'Avv. Arturo Fumagalli e dell'Avv. Giovanni Zanoletti, avanti a un pubblico numeroso, interessato e attento.

Lustri delle mie albe

Una folata delfinica
Attraversa
I lustri delle mie albe
Premi al cicaleggio
Dell'orsa maggiore
Alla esistenza delle mie
Corone di re
Che hanno la gioia
Di quello che hanno donato
E la tristezza
Di quel che non hanno donato.

M. GIANNETTA

Il merci N.608

Non ebbe tempo per alzar lo sguardo...
da una curva rombò sopra il binario;
il treno aveva un'ora di ritardo,
la morte invece era in perfetto orario
E. GINOULHIAC

Fiore di serra

Questa mattina sull'orizzonte
il sole è radente e non c'è
chiasso in via, ma frenesia
di gente che se ne parte
per l'estremo oriente
in gita d'allegria.
Nella città mia io solo
son fisso al suolo
di questa mia terra
e, tra il borgo antico
e il piano, vivo
come fiore in serra,
solitario e strano,
in un piccolo mondo
rotondo e arcano.
L. ANDREUCCI

Mario Giannetta.



ATTIVITÀ DEL DIRETTIVO

a cura di *Simona Mazzocchi*

12 GENNAIO 2006

Riunione del Direttivo avente ad oggetto in particolar modo le iniziative per pubblicizzare la lista dei candidati A.P.F. per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, e l'organizzazione del convegno sulla riforma del codice di procedura civile, in calendario per il mese di Febbraio p.v.

26 GENNAIO 2006

Partecipazione all'assemblea indetta dalla sede locale dell'A.N.M. presso il Tribunale di Bergamo in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, con l'intervento del Presidente Pier Enzo Baruffi.

30 GENNAIO 2006

Riunione e cena presso la Trattoria dei Possenti in Casirate, per la presentazione dei candidati A.P.F. alle elezioni del Consiglio dell'Ordine ai colleghi del circondario di Treviglio.

31 GENNAIO 2006 Aperitivo in Bergamo, presso il locale Vox, per la presentazione dei candidati A.P.F. alle elezioni del Consiglio dell'Ordine.

2 - 3 FEBBRAIO 2006

Assemblea del Consiglio dell'Ordine e votazioni.

6 FEBBRAIO 2006

Riunione del Direttivo avente ad oggetto la valutazione degli esiti del primo turno delle elezioni del Consiglio dell'Ordine e adempimenti in vista del ballottaggio; definizione del programma del convegno sulla riforma del codice di procedura civile.

8 FEBBRAIO 2006

Ballottaggio per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

Sono stati eletti gli avv.ti: Emilio Gueli, Roberto Mazzariol, Ettore Tacchini, Ermanno Baldassarre, Andrea Pezzotta, Marco Musitelli, Sandro Margiotta, Alfredo De Liguoro, Paolo Pozzetti, Carlo Dolci, Enrico Mastropietro, Matteo Acquaroli, Paolo Savoldi, Antonio M. Galli, Giulio Fustinoni. (I nomi sottolineati corrispondono ai candidati eletti della lista presentata da A.P.F.)

9 FEBBRAIO 2006

Riunione del Direttivo per la valutazione dell'esito finale delle elezioni del Consiglio dell'Ordine

17-18-19 FEBBRAIO 2006

Consiglio Nazionale A.N.F. in Bologna, cui hanno partecipato gli avv.ti Ennio Bucci, Antonio M. Galli, Simona Mazzocchi, Nicola Offredi Geddo, Giorgio Rossi, Emilio Tanfulla.

23 FEBBRAIO 2006

Riunione del Direttivo avente ad oggetto in particolar modo l'organizzazione del convegno sulla riforma del codice di procedura civile.

24 FEBBRAIO 2006

Convegno sulla riforma del codice di procedura civile presso l'Hotel San Marco di Bergamo.
Processo di cognizione: relatore prof. Lotario Dittrich

28 FEBBRAIO 2006

Convegno sulla riforma del codice di procedura civile presso l'Hotel San Marco di Bergamo.
Processo di esecuzione: relatore prof. avv. Maria Carla Giorgetti.

4 MARZO 2006

Giornata / Seminario di studio e riflessione del gruppo dirigente di A.P.F. in Sotto il Monte presso l'abitazione dell'avv. Gabriele Terzi, avente come oggetto "A.P.F.: alla ricerca di un'identità alla luce dei risultati elettorali ed in vista del Congresso di A.N.F."

Riunione del direttivo, avente ad oggetto l'approvazione della bozza di bilancio e la preparazione dell'Assemblea annuale A.P.F. del 10.03. p.v.

10 MARZO 2006

Assemblea ordinaria e straordinaria degli iscritti. Parte ordinaria: relazioni, bilanci.
Parte straordinaria: Congresso nazionale A.N.F., elezione delegati e consiglieri.

16 MARZO 2006 Riunione del Direttivo avente ad oggetto in particolar modo l'esito dell'assemblea annuale del 10.03., e la partecipazione al Congresso Nazionale di A.N.F. di Rimini.

27 MARZO 2006

Riunione del Direttivo, unitamente ai delegati e partecipanti al Congresso Nazionale di A.N.F. al fine dell'organizzazione alla partecipazione al Congresso di Rimini.

**30 – 31 MARZO - 1 – 2 APRILE**

Congresso Nazionale A.N.F. presso il Grand Hotel di Rimini.

Hanno partecipato in qualità di delegati A.P.F. gli avv.ti Baruffi Attilio, Baruffi Pier Enzo, Bucci Ennio, Galli Antonio M., Mazzocchi Simona, Monari Paolo, Offredi Geddo Nicola, Rossi Giorgio, Tanfulla Emilio e Tucci Ernesto; ed hanno altresì partecipato gli avv.ti Giassi Viviana e Rossoni Laura.

Il Congresso ha eletto tra gli altri Consiglieri Nazionali A.N.F. gli avvocati Baruffi Pier Enzo, Bucci Ennio, Galli Antonio M., Mazzocchi Simona, Monari Paolo, Tucci Ernesto.

E' stato altresì eletto nel Collegio dei Probiviri di A.N.F. l'avv. Alessandro Baldassarre.

6 APRILE 2006

Riunione del Direttivo avente ad oggetto la valutazione sull'esito del IV Congresso Nazionale di A.N.F. tenutosi a Rimini, nonché valutazioni in merito al Congresso Forense che si sarebbe dovuto tenere in Roma il prossimo mese di Giugno.

13 APRILE 2006

Riunione del Direttivo avente ad oggetto la situazione riferita alla seconda fase del XXVIII Congresso Nazionale Forense.

4 MAGGIO 2006

Riunione del Direttivo avente ad oggetto la partecipazione al Consiglio Nazionale A.N.F. in programma per il 13 Maggio p.v., nonché l'organizzazione del convegno in materia di diritto fallimentare, la ricorrenza di Sant'Ivo e la festa d'estate 2006.

13 MAGGIO 2006

Direttivo ASTAF in Roma con la partecipazione dell'avv. Ermanno Baldassarre.

Consiglio Nazionale A.N.F. in Roma avente all'ordine del giorno l'elezione delle cariche. Hanno partecipato i consiglieri nazionali avv.ti Baruffi Pier Enzo, Bucci Ennio, Galli Antonio M., Mazzocchi Simona, Tanfulla Emilio, Terzi Gabriele, Tucci Ernesto.

Sono stati eletti:

Presidente del Consiglio Nazionale: avv. Antonio Leonardi (Catania);

Vice Presidenti del Consiglio Nazionale: Cesare Piazza (Firenze), Antonio Guarino (Napoli);

Segretario Generale: Bruno Sazzini (Bologna);

Direttivo Nazionale: Palma Balsamo (Catania), ENNIO BUCCI (Bergamo), Alberto Chiarini (Firenze), Antonio De Simone (Roma), Luisella Fanni (Cagliari), Teresa Lettini (Bari), Milena Liuzzi (Taranto), Rosa Lucente (Bologna), Ester Perifano (Benevento), Laura Pernigo (Verona);

Revisori dei Conti: GUIDO MAZZOLENI (Bergamo), ... Modugno (....), Panelli (....).

18 MAGGIO 2006

Riunione del Direttivo avente ad oggetto in particolar modo la valutazione degli esiti del Consiglio Nazionale di Roma, e la partecipazione al Convegno indetto dall'Unione Triveneto per il 9-10 Giugno a Venezia alla luce della missiva dell'avv. Alpa in merito alla seconda fase del Congresso Forense di Settembre; organizzazione del convegno sul diritto fallimentare e organizzazione della prossima festa d'estate.

19 MAGGIO 2006

Ricorrenza di Sant'Ivo con la celebrazione della messa in ricordo dei Colleghi defunti.

Aperitivo per il festeggiamento dell'85° compleanno dell'avv. Mario Giannetta.

31 MAGGIO 2006

Riunione del Direttivo avente ad oggetto l'organizzazione del convegno in materia di diritto fallimentare e la festa d'estate, nonché la partecipazione al Convegno indetto dall'Unione Ordini del Triveneto, con seguente dibattito in merito alle posizioni OUA, CNF, ruolo di ANF.

9-10 GIUGNO 2006

Convegno indetto dall'Unione Ordini del Triveneto in Venezia.

Hanno partecipato gli avv.ti Ermanno Baldassarre, Barbara Bari, Pier Enzo Baruffi, Ennio Bucci, Antonio M. Galli, Simona Mazzocchi, Paolo Monari, Nicola Offredi Geddo.

15 GIUGNO 2006

Riunione del Direttivo avente ad oggetto gli ultimi adempimenti relativi al corso in materia di diritto fallimentare e la festa d'estate.

21-22-23 GIUGNO 2006

Corso in tre sessioni in materia di diritto fallimentare

29 GIUGNO 2006

Riunione del Direttivo avente ad oggetto il bilancio del corso di diritto fallimentare, nonché l'eventuale organizzazione di una sezione specializzata in materia – ed eventualmente altre sezioni -

6 LUGLIO 2006

Festa d'Estate

8-9 LUGLIO 2006

Consiglio Nazionale A.N.F. in Bologna

Hanno partecipato gli avv.ti Pier Enzo Baruffi, Ennio Bucci, Antonio M. Galli, Paolo Monari, Ernesto Tucci

13 LUGLIO 2006

Riunione del Direttivo con ampio dibattito in merito al decreto Bersani.

A.P.F. A FIANCO DEGLI AVVOCATI CINESI NELLA DIFESA DELLA LEGALITÀ

La Cina è un grande Paese, che negli ultimi anni ha conseguito, attraverso politiche economiche liberiste, a volte piuttosto disinvolte, utilizzando l'inesauribile mano d'opera e le ingenti risorse naturali, eccezionali risultati di crescita del PIL, straordinari numeri per investimenti all'estero, rilevanti riserve valutarie e d'oro.

Le condizioni di vita delle popolazioni urbane e costiere, meno per quelle delle regioni interne ad economia prevalentemente agricola, invero, tuttora alle prese con i cronici ed insoluti problemi dovuti ai disastri naturali, sono equiparabili a quelle occidentali, con punte di ricchezza davvero significative. La Repubblica Popolare ha politicamente un ruolo fondamentale negli equilibri mondiali, sta divenendo una potenza sportiva in ogni settore, ha iniziato con successo l'avventura nel cosmo. Cinquant'anni dopo la sua maoista proclamazione, questo è davvero il Grande Balzo cinese.

Ma gli apprezzamenti divengono critiche e proteste perché il regime impiega il pugno di ferro su coloro che usano le armi del diritto. Il "movimento degli avvocati" è colpito sistematicamente perché difende le libertà individuali nelle aule dei tribunali.

Poche settimane or sono la polizia ha incarcerato il noto avvocato pechinese Gao Zhinsheng (ed i suoi familiari ristretti agli arresti domiciliari), leader del Movimento ed artefice del team dei colleghi che accorrono ovunque ci sia bisogno di difendere imputati o cittadini vittime di violazioni.

Ma è pericoloso anche svolgere la più naturale e sentita delle attività forensi. Chen Guangcheng, contadino cieco ed avvocato autodidatta, già

protagonista di campagne a sostegno dei disabili, per aver denunciato le autorità della sua regione di far abortire molte donne contro la loro volontà, è stato rinchiuso agli arresti domiciliari per molti mesi, senza contatto con il mondo esterno, con accuse fittizie che gli attribuiscono manifestazioni violente. I colleghi di Pechino, incaricati della sua difesa, sono stati intimoriti, subendo abusi e minacce, persino la detenzione temporanea per impedirne la partecipazione alle udienze.

E' tristemente nota la capacità repressiva della polizia ed esercito nei confronti dei dissidenti. Gli intellettuali, gli studenti ed i giornalisti che hanno reclamato e reclamano riforme democratiche e libertà di opinione ed informazione sono perseguitati, incarcerati, torturati e condannati a decine di anni di prigione o di confino.

Ogni uomo democratico inorridisce per la violenta soppressione di individui che chiedono maggiori libertà, ma ogni avvocato non può accettare che i colleghi cinesi siano oppressi per il solo fatto di esercitare la difesa, tentare di ottenere risarcimenti in favore di vittime di violazioni, pretendere che il diritto alberghi nelle aule giudiziarie, venga loro impedito, con soprusi, intimidazioni e vere e proprie violenze di svolgere l'attività defensionale, che noi tutti consideriamo vitale e sacra per la civiltà di ogni nazione.

Il regime cinese ha evidentemente paura della cultura forense, teme che i saperi e le conoscenze dei nostri sfortunati colleghi contaminino le ideologie di una forma statuale che stenta a conciliare principi comunisti, ancora fondati sul partito unico, guida del paese, con le esigenze di modernità, libero mercato, proprietà privata, benessere e relativi

diritti e riforme. Ai "nuovi dissidenti" è proibita, di fatto ed in radice, di far germogliare una seconda Tienanmen.

Allora io chiedo di non abbandonare al suo triste destino l'avvocatura cinese. Chiedo che al presidente Hu Jintao e al capo del governo Wen Jiabao, tramite l'ambasciata in Italia, vengano trasmessi migliaia di fax, sottoscritti dagli avvocati, che denuncino la repressione nei confronti degli avvocati cinesi e sottolineino che non basta ospitare i giuochi olimpici ed essere una potenza mondiale, nucleare ed economica per considerarsi un grande paese se l'avvocatura interna è costretta a venir meno alle sue prerogative di difesa delle libertà e dei diritti dei più deboli ed indifesi.

Lo pretende la nostra coscienza, lo reclama la nostra etica. Mi piace pensare che gli avvocati italiani, pur alle prese con le nuove liberalizzazioni e con i permanenti e gravi problemi del sistema giustizia, dedichino un momento della loro giornata al fianco di chi vive degli stessi grandi principi della cultura giuridico-forense, ma, per violenza e costrizione, è costretto a rinnegarli. La solidarietà non ha latitudini e longitudini. E' un unico e totalizzante comandamento.

Mao disse, durante la lunga Marcia "mai più senza fucile". Più sommessamente e pacificamente, ma non meno decisamente, ribatto "mai più senza diritti e legalità".

Paolo Monari
monaripaolo@libero.it



DOCUMENTO APPROVATO DALL' ASSEMBLEA DI A.P.F. DEL 10.3.2006

Il 4.3.2006 si è tenuta a Sotto il Monte, presso la casa dell'avv. Terzi, la riunione del gruppo dirigente di A.P.F. avente ad oggetto il seguente tema: "A.P.F.: alla ricerca di una identità alla luce dei risultati elettorali ed in vista del IV Congresso di A.N.F."

Sentite le relazioni del Presidente avv Baruffi e dei colleghi avv. ti Monari, Dolci, Uggetti, Baldassarre, Tanfulla, Terzi, Gnocchi, Bucci e Rossi e all'esito del dibattito successivo sono state ricavate le seguenti conclusioni:

1) per quanto riguarda le elezioni del Consiglio dell'Ordine l'esito non è da ritenere negativo per A.P.F. anche se vi è stato un notevole scarto tra i risultati del primo turno (10 candidati di A.P.F. tra i primi 15) e quelli del ballottaggio (6 eletti su 15). Ciò è sicuramente stato determinato dalla forte rimonta dei candidati espressi nella lista AIGA e Camere Penali i quali hanno dimostrato di saper reagire a una loro primitiva difficoltà e, probabilmente, da una diminuita partecipazione al voto in sede di ballottaggio (anche per difficoltà logistiche) da parte di iscritti e simpatizzanti A.P.F. che, comunque, vanno ringraziati per il loro sostegno. Deve, altresì, essere espresso un ringraziamento a tutti i candidati che, consapevoli del rischio elettorale, hanno dato la loro disponibilità unitamente alle congratulazioni agli eletti; va, inoltre, valutato positivamente il fatto che Alfredo De Liguoro e Roberto Mazzariol siano stati eletti rispettivamente segretario e tesoriere dell'Ordine. È stata poi ribadita la necessità che, ferma restando la necessaria autonomia per le scelte rimesse alla valutazione individuale, i componenti del Consiglio dell'Ordine espressi da A.P.F. man-

tengano uno stretto collegamento fra di loro ed un rapporto positivo con l'Associazione per meglio realizzarne e attuarne i fini.

2) Per quanto riguarda A.P.F. è stato espresso un giudizio positivo sulla situazione dell'Associazione che negli ultimi tempi ha visto ampliare la sua attività con la erogazione di nuovi servizi, la realizzazione di manifestazioni e convegni sempre più apprezzati e partecipati, l'incremento delle iscrizioni determinato anche dal trattamento favorevole riservato agli iscritti. Va inoltre positivamente valutata la situazione economica dell'Associazione che anche nel 2005 ha avuto un incremento patrimoniale e che consente di poter svolgere una notevole attività e nel contempo di rimborsare ai colleghi le spese di partecipazione ai Congressi, ai Consigli Nazionali di A.N.F., al Direttivo dell'ASTAF e alle altre manifestazioni alle quali l'Associazione ritiene di aderire e di far partecipare propri rappresentanti. Positiva ed utile è stata l'iniziativa di costituire sezioni specialistiche all'interno di A.P.F. (per ora quella della sezione Diritto di famiglia e dei minori), ma occorre prestare attenzione per evitare che una loro eccessiva proliferazione comporti eccessivo dispendio di energie. È stata sottolineata con forza l'esigenza di migliorare il rapporto identitario tra iscritti e Associazione: in particolare è necessario che gli iscritti siano sempre più partecipi della vita dell'Associazione e sempre più consapevoli di dare il loro contributo per raggiungere gli scopi associativi. Una particolare attenzione dovrà essere poi riservata agli iscritti giovani per i quali si potranno trovare delle forme di organizzazione autonoma. Inoltre potrà essere valutata la costituzione di una

sottosezione di A.P.F. a Treviglio. Infine vanno potenziati e valorizzati i mezzi di comunicazione a incominciare dal Notiziario e dal sito web. Particolare attenzione dovrà essere prestata per il rinnovo delle cariche e del gruppo dirigente, attuando il criterio della rotazione che è uno dei cardini della nostra Associazione.

3) Per quanto riguarda A.N.F. e il Congresso Nazionale si ribadisce la necessità di una rivitalizzazione di A.N.F. che negli ultimi tempi è stata poco incisiva, ha avuto poca visibilità e ridotta capacità propositiva. È necessario che il prossimo Congresso dedichi lo spazio necessario alla discussione degli aspetti organizzativi dell'Associazione e indichi le linee di intervento, in parte già delineate nelle relazioni congressuali pervenute, pregevoli nell'analisi della situazione attuale ma carenti nell'indicare le soluzioni da adottare. Al fine di dare più forza all'Associazione e all'Avvocatura italiana è necessario un confronto aperto con l'opinione pubblica perché venga recepita la consapevolezza che l'Avvocatura è un'attività socialmente utile: per questo vanno evitati antistorici arroccamenti su posizioni nostalgiche, e nel contempo occorre che l'esercizio della professione si possa svolgere in maniera corretta e dignitosa, evitando confusioni e/o assimilazioni ad un'attività imprenditoriale. A tal fine acquista fondamentale rilievo il rispetto delle norme deontologiche ed il corretto esercizio dell'azione disciplinare da parte degli Ordini. Inoltre va confermato e sostenuto il Congresso Forense, quale momento di massima rappresentanza dell'Avvocatura, come pure l'OUA che ne è l'espressione attuativa, e vanno perciò contrastate tutte le azioni che vorrebbero eliminarli o limitarli.

SUL CONGRESSO DI A.N.F. E L'ELEZIONE DEI NUOVI ORGANI DIRIGENTI

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Provinciale Forense di Bergamo:

Il giorno 18 Maggio 2006 ha preso in esame l'esito della prima riunione del Consiglio Nazionale di A.N.F., dopo il Congresso Nazionale di Rimini del 31 Marzo-2 Aprile scorso.

Il Direttivo ha, innanzitutto, ribadito che il Congresso Nazionale di Rimini, per generale riconoscimento di tutti i partecipanti, tra cui la nutrita delegazione bergamasca, ha rappresentato per l'A.N.F. un'importante occasione di confronto e dibattito, in un clima di ritrovata generale concordia, sui vari temi della politica forense e giudiziaria, già oggetto dei precedenti Consigli Nazionali monotematici, e trattati nelle tre relazioni di base del Congresso su "Giustizie e mercati", "Gli ordinamenti giudiziari" e "Gli ordinamenti professionali".

Dal Congresso è emersa la forte volontà per il rilancio dell'associazione attraverso l'attuazione di specifiche iniziative volte a dare una maggiore visibilità e una migliore e più efficiente organizzazione all'Associazione lungo le direttrici indicate nelle mozioni finali.

Per quanto attiene il Consiglio Nazionale di Roma del 13 Maggio scorso, convocato per l'elezione delle cariche statutarie (il Presidente e i due Vice-Presidenti del C.N, il Segretario Generale ed il Direttivo, i Revisori dei Conti) il Consiglio Direttivo di A.P.F., preso atto che si è registrato un franco, leale e costruttivo confronto sulle due candidature proposte per la Presidenza e, precisamente,

quelle di Antonio Leonardi e di Maurizio Cecconi, esprime la propria soddisfazione per il modo positivo ed il clima di concorde unità con cui si è risolto il delicato passaggio della definizione degli assetti di vertice dell'Associazione, con l'elezione di Antonio Leonardi quale Presidente; di Cesare Piazza e Alfredo Guarino, quali Vice-Presidenti; di Bruno Sazzini, e del nuovo Direttivo da lui proposto (in cui è stato confermato Ennio Bucci), quale Segretario Generale e dei Revisori dei Conti, di cui continua a far parte Guido Mazzoleni.

Il Segretario Generale, il Direttivo e l'Ufficio di Presidenza sono chiamati a sviluppare le iniziative sui temi generali dell'ordinamento professionale, della giurisdizione e dell'ordinamento giudiziario e sugli altri temi specifici che hanno formato oggetto delle mozioni del Congresso Nazionale, nonché ad affrontare urgentemente alcune fondamentali questioni tra cui il Direttivo di A.P.F. ritiene di evidenziare:

- 1) lo scambio delle comunicazioni delle attività delle varie A.T.A. aderenti all'Associazione Nazionale Forense;
- 2) una sistematica e aggiornata pubblicizzazione dell'attività e delle iniziative dell'Associazione a livello nazionale, in particolare attraverso il sito Web dell'Associazione che va completamente ristrutturato e tenuto aggiornato;
- 3) la difesa della centralità del Congresso Nazionale Forense, quale espressione di rappresentanza politica dell'avvocatura italiana, contro i recenti attacchi e

tentativi di delegittimazione da parte del Consiglio Nazionale Forense e di alcuni Ordini;

4) la ripresa di una iniziativa politica dell'Associazione Nazionale Forense nel settore delle libere professioni e nei rapporti interprofessionali, in particolare mediante la richiesta agli attuali organismi dirigenziali di Confprofessioni, di una più ampia informazione, di una completa trasparenza nella gestione degli enti bilaterali e di una più convinta e incisiva azione a tutela delle professioni nei rapporti con il Governo, il Parlamento, le forze politiche e sociali e le rappresentanze istituzionali e politiche nazionali ai diversi livelli territoriali.

Con particolare riferimento al nuovo CCNL Studi professionali il Direttivo A.P.F. chiede che A.N.F., previ tutti i necessari chiarimenti sulle ragioni per cui non vi è stata la partecipazione di A.N.F. alla delegazione di Confprofessioni nelle trattative per il rinnovo del contratto, assuma una chiara posizione e la porti a tempestiva conoscenza delle A.T.A. territoriali;

5) l'approfondimento della riflessione sulla politica previdenziale forense e sulle riforme in cantiere, con impegno ad organizzare un'iniziativa a livello nazionale.

Il Direttivo, infine, esprime ad Antonio Maria Galli, Presidente Nazionale uscente, e a Ennio Bucci, componente riconfermato del Direttivo Nazionale, apprezzamento e ringraziamento per l'attiva opera svolta nello svolgimento dei loro incarichi.

Bergamo, 18 Maggio 2006



DOCUMENTO SUL XXVIII CONGRESSO FORENSE

Il Consiglio Direttivo dell'A.P.F. di Bergamo nella riunione del 18.5.2006 ha preso in esame la lettera in data 13.5.2006 inviata dal Presidente del C.N.F., avv. prof. Guido Alpa, al Presidente dell'Unione Triveneta e, per conoscenza, a numerosi altri destinatari, riguardante il convegno indetto a Venezia i giorni 9 e 10 giugno e avente ad oggetto un "Rinnovato Congresso Nazionale Forense".

Nella stessa si legge, tra l'altro, che il C.N.F. in coerenza con la propria delibera del 23 marzo scorso, intende proporre nuove regole congressuali da discutere innanzi tutto con gli Ordini e con gli altri componenti dell'Avvocatura ma che, in ogni caso, la fase romana del XXVIII Congresso Forense prevista per i giorni 21-23.9.2006 si potrà svolgere solo con le nuove regole che non conterranno riferimenti all'O.U.A.

Si aggiunge, infine, che le regole sono fatte per l'uomo e non il contrario.

Le affermazioni di cui sopra sono, per il loro significato e la loro provenienza, di notevole gravità e non possono essere né condivise, né accettate da questa Associazione.

È grave ed inaccettabile, infatti, che il Presidente del C.N.F., supremo organo giurisdizionale della nostra professione, ed autorevole componente del Comitato organizzatore del Congresso nonché garante del rispetto delle regole, dichiari

apertamente che quelle in vigore non valgono più e possono essere modificate unilateralmente da soggetti diversi da quelli legittimamente deputati.

È grave ed inaccettabile che i lavori di un Congresso convocato con un preciso ordine del giorno, esaminato e discusso in oltre 150 assemblee circondariali degli Ordini che hanno eletto i loro delegati, vengano cambiati e, in parte mutilati, in seguito a decisioni assunte fuori dal Congresso e dalle regole statutarie.

Il Congresso Forense è, infatti, il congresso di tutta l'Avvocatura Italiana (e non del C.N.F., dell'O.U.A., degli Ordini e/o delle Associazioni) che democraticamente è stata chiamata a partecipare ed è retto da uno statuto e da un regolamento che solamente il Congresso stesso può modificare.

Né è vero quanto affermato nella citata lettera a sostegno della linea propugnata, e cioè che a Milano non siano state poste in votazione nuove regole: in realtà, come è noto, numerose sono state le modifiche statutarie proposte ma tutte, a cominciare da quella della soppressione dell'O.U.A., sono state respinte dall'Assemblea Congressuale.

Questa è stata la volontà dell'Avvocatura democraticamente e legittimamente espressa e come tale va rispettata; solamente il Congresso potrà esaminare nuove e diverse regole per la sua composizione, costi-

tuzione e funzionamento.

Inoltre appare non esatta e fonte di preoccupazione l'affermazione secondo cui al C.N.F. e agli Ordini spetti la rappresentanza generale degli interessi della categoria, e cioè la rappresentanza politica della stessa: questa affermazione, oltre a contraddire la natura pubblicistica degli Ordini e del C.N.F., fornisce il miglior argomento a coloro che sostengono che gli Ordini professionali sono essenzialmente portatori di interessi di categoria e, pertanto, ne chiedono la soppressione.

Il Direttivo di A.P.F. denuncia apertamente come arbitrario ed illegittimo il tentativo, palesato dal Presidente del C.N.F., di modificare le regole vigenti fuori dalla loro sede naturale espropriando in tal modo il Congresso ed invita tutti gli Ordini, le Associazioni, i delegati al Congresso e gli Avvocati italiani a reagire con ogni mezzo consentito contro questo intollerabile atto di forza chiedendo che il Congresso Forense nella fase romana si tenga con le attuali regole e nel rispetto dell'originario ordine del giorno.

Delibera di dare la massima pubblicità al presente documento, da inviare al Presidente del C.N.F., a tutti i destinatari della sua lettera, nonché ai Delegati congressuali.

Bergamo lì, 18 maggio 2006.



GLI UFFICIALI GIUDIZIARI E LE NOTIFICHE A MANI

PRESA DI POSIZIONE DI A.P.F. SULLE COMUNICAZIONI DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI DI BERGAMO

A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI
AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
AL SIG. PRESIDENTE ORDINE AVVOCATI
AL SINDACATO FORENSE

OGGETTO: NOTIFICAZIONE ATTI

A partire da oggi e conformemente a quanto previsto dagli artt. 107 e 108 dell'Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari (D.P.R. 15/12/1959 N. 1229).

COMUNICA

che tutti gli atti che pervengono per la notifica "A MANO", se richiesti, verranno evasi regolarmente.

Le richieste di "notifica urgente" dovranno pervenire entro le ore 10,00.

Bergamo, 02.05.2006

IL DIRIGENTE UNEP
Gaetano Campo

AL DIRIGENTE F.F.

Dr. Gaetano Campo

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
AL SIG. PRESIDENTE ORDINE AVVOCATI
AL SINDACATO FORENSE

OGGETTO: NOTIFICAZIONE ATTI NELLA ZONA ESTERNA E NEI PAESI LIMITROFI

Si riscontra la Sua nota in data 02/05/06, per comunicarLe che, in considerazione della mole di lavoro di quest'Ufficio, aggravata dalle modifiche introdotte dal nuovo processo di esecuzione, i sottoscritti Ufficiali Giudiziari **non sono in grado di evadere le richieste di notifiche "a mani" nella zona periferica della città e nei paesi di mandamento, salvo che le stesse siano motivate da reali necessità.**

Bergamo, 10.05.2006

Gli Ufficiali Giudiziari

LA RISPOSTA DI A.P.F.

Eggr. Sigg.

ALESSANDRA LEONE
ELIANA DI GIALLONARDO
ALFREDO MUTTI
NICOLA VISCONTI
ROBERTO TOSI
ANTONELLA MONTRONE
ANTONELLA PAVONE
UFFICIALI GIUDIZIARI
UNEP TRIBUNALE DI BERGAMO

E p.c. Egr. Sig. Dott.
GAETANO CAMPO
DIRIGENTE F.F. UFFICIALI GIUDIZIARI

E p.c. Ill.mo Sig. Dott.
LUIGI BITTO
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

E p.c. Egr. Sig. Avv.
ETTORE TACCHINI
PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

OGGETTO: RICHIESTE DI NOTIFICHE A MANI NELLA ZONA ESTERNA E HINTERLAND

Il Direttivo dell'APF ha esaminato la Vostra lettera 10.5.2006 inviata al dr. Gaetano Campo e, tra gli altri, al Sindacato Forense - ora APF - per conoscenza.

In proposito il Direttivo di APF rileva che gli avvocati non sono tenuti a specificare, come sembrerebbe dalla Vostra lettera, le ragioni di reale necessità per la quale viene richiesta la notifica a mani nelle zone periferiche e nei paesi del mandamento, in quanto ciò potrebbe comportare una discrezionale valutazione della richiesta, non consentita da parte di coloro che la devono eseguire.

Il Direttivo fa, comunque, presente che gli avvocati bergamaschi, ed in particolare la nostra Associazione, sono sempre stati molto attenti e sensibili alle esigenze ed ai problemi dell'ufficio notifiche ed in più di un'occasione si sono fatti carico di ricercare le possibili soluzioni per un miglioramento del servizio.

Ciò premesso, confidiamo che il servizio di notifiche a mani verrà effettuato regolarmente, come assicurato dal Dirigente f.f., dr. Campo.

Cordiali saluti.

Bergamo, 05.06.2006

Avv. Pier Enzo Baruffi



RECENSIONI, NOVITÀ NOTIZIE

IL SONDAGGIO DI A.P.F.:

“COSA NE PENSATE DEL NUOVO TRIBUNALE DI VIA BORFURO?”

Fate pervenire i vostri giudizi sul sito di A.P.F. entro il 30 novembre
www.apieffe.it

i risultati del sondaggio saranno pubblicati sul prossimo numero di D&R

CONVEGNO

MEDIAZIONE FAMILIARE, LA CTU IN SEDE CIVILE E
PENALE E L'ASCOLTO DEI MINORI

VENERDÌ 29 SETTEMBRE 2006

SALA TRAINI DEL CREDITO BERGAMASCO
CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA SEZIONE
DIRITTO DI FAMIGLIA DI A.P.F.

RELATORI: Dott. Paolo Scotti, Psicologo e mediatore
familiare; Dott.ssa Grazia Nava, Psicoterapeuta e mediatrice
familiare; Coordinatrice Avv. Maria Cristina Scandurra

*VISITATE IL SITO INTERNET
DELL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FORENSE*
www.apieffe.it

RINNOVO ISCRIZIONI

**Rinnovate l'iscrizione all'A.P.F. entro
il 31 marzo 2007: avrete in omaggio
una tessera da 50 fotocopie.**

**Ricordiamo che a chi presenterà
un nuovo iscritto avvocato
verrà data in omaggio una tessera
da 100 fotocopie.**

CONVEGNO LA RIFORMA BIAGI TRE ANNI DOPO

**Decentramento produttivo:
Vecchi e nuovi problemi applicativi**

Venerdì 29 settembre 2006 ore 15 - Auditorium Borgo S. Caterina, n. 13

Convegno organizzato dal C.S.M.

(Formazione Decentrata Distretto di Brescia Settore Civile - Dott. Lucio Munaro)
e dall'Ordine degli Avvocati di Bergamo con la collaborazione dei Giudici del Tribunale
di Bergamo, Dott. Antonella Troisi e Dott. Monica Bertoncini e con la collaborazione
dell'Avv. Cicolari e dell'Avv. De Fazio

Saluto: Avv. Ettore Tacchini (pres. ordine avv.); introduzione ai lavori: Dott. Filippo Nora (pres.
sez. lav. Corte d'Appello di Brescia); relazioni: Dott. Giovanni Amoroso (consigliere della Corte
di Cassazione-sez. lav.); Avv. Andrea Morone (ricercatore diritto del lavoro Università
dell'Insubria); Dott. Vincenzo Di Cerbo (consigliere della Corte di cassazione-sez. lav.);
osservazioni conclusive: Prof. Avv. Michele Miscione
(ordinario di Diritto del Lavoro Università di Trieste).

Super Partes

rassegna di giurisprudenza bergamasca

a cura di **Paolo Corallo**

❖ CITTADINI EXTRACOMUNITARI ❖

“l’art. 14, comma quinto ter, così recita: “Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal Questore ai sensi del comma quinto bis, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. In tale caso, si provvede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.”

Risulta di tutta evidenza che, ove un soggetto – come nel caso di specie – sia stato giudicato, con sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena, per il reato di cui alla prima parte dell’art. 14, comma quinto ter, del D.Lvo n. 286/1998, come modificato dalla L. n. 189/2002 e dalla L. n. 271/2004, nessuna discrezionalità amministrativa residua nell’esecuzione dell’espulsione che deve essere eseguita “con accompagnamento coattivo alla frontiera.”

In altri termini, la norma di cui all’art. 14, comma quinto ter citato, diversamente da quella contenuta nei comma da uno a cinque bis dell’art. 14, non lascia spazio a modalità equipollenti di esecuzione dell’espulsione.

La suprema corte, di recente intervenuta sulla questione (cass. pen. sez. I n. 1052 del 14.12.2005 imp. PG in proc. – Shumaska) ha stabilito che “ In tema di disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero, l’art. 14, comma quinto ter, ultima parte, D.Lvo n. 286/1998, prevedendo, dopo la prima violazione dell’intimazione a lasciare il territorio nazionale, in ogni caso l’accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero, esclude che il Questore abbia il potere di emettere una ulteriore intimazione ai sensi del comma quinto bis, finalizzata all’abbandono volontario del territorio nazionale, mentre, in presenza di difficoltà dovute alla identificazione dello straniero o alla mancanza di documenti per il viaggio, è consentito il trattenimento presso i centri di accoglienza. Ne consegue che, dopo la commissione di un primo reato ex art. 14, comma quinto ter, non può esserne commesso un secondo analogo, dovendo la nuova espulsione essere eseguita solo mediante accompagnamento alla frontiera” (cfr. inoltre cass. pen. sez. I n. 580 del 14.01.2005 imp. PM in proc. Barbados).”

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. SENTENZA DEL 8.03.2006. GIUDICE, DOTT. BIANCA MARIA BIANCHI.

❖ IMPUGNAZIONE SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE ❖

“Alle parti presenti non deve essere dato avviso del deposi-

to della sentenza di non luogo a procedere emessa a norma dell’articolo 424 del Codice di Procedura Penale, nel caso in cui la stessa, anziché contestualmente, sia motivata nel trentesimo giorno dalla pronuncia.

Il termine di quindici giorni stabilito dall’articolo 585, comma 1, lettera a) del Codice di Procedura Penale per l’impugnazione di tale sentenza decorre dalla scadenza del termine di trenta giorni stabilito dall’articolo 424, comma 4, del Codice di Procedura Penale, quando la motivazione sia depositata nello stesso termine (cfr. cass., s.s.u.u., n. 31312 del 2002).”

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO COLLEGIALE. ORDINANZA DEL 17.01.2006. PRESIDENTE, DOTT. GIOVANNI FERRARO.

❖ FOGLIO DIVIA ❖

“In tema di contravvenzione al provvedimento del Questore previsto dall’art. 2 della legge n. 1423 del 1956, il tribunale non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, in quanto in tal modo eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull’atto amministrativo mentre, invece, gli è consentito soltanto il sindacato di legittimità sul provvedimento consistente nella verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l’obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità del soggetto. Pertanto, nel caso in cui il provvedimento del Questore sia sufficientemente motivato, esso può essere disapplicato solo se in punto di fatto si accerti che gli elementi addotti a sostegno della ritenuta pericolosità siano insussistenti.

Sotto altro profilo, osserva il tribunale, con la migliore giurisprudenza di legittimità, che l’obbligo di avviso all’interessato dell’avvio del procedimento amministrativo di rimpatrio non sussiste, in relazione sia all’estrema semplicità del procedimento – che si esaurisce nell’emissione del provvedimento terminativo, previa consultazione degli atti d’ufficio, senza il compimento di atti istruttori implicanti la partecipazione e l’intervento dell’interessato -, e sia alle particolari esigenze di celerità che fisiologicamente connotano il provvedimento medesimo (cfr. cass. pen. sez. I, 16.06.2004, n. 27053, imp. Ferraro).”

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. SENTENZA DEL 10.03.2006. GIUDICE, DOTT. VITTORIO MASIA.



❖ **REATO DI CUI ALL'ART. 37 L. N. 689/1981** ❖

“L'imputato è formalmente venuto a conoscenza dell'accertamento dell'INPS e della violazione rilevata allorché ha ricevuto la notifica del decreto penale che ha opposto. Da ciò si evince che il medesimo ha avuto ogni possibilità di richiedere di essere rimesso in termini per effettuare, nei 90 giorni previsti dalla legge applicabile, il pagamento di quanto dovuto, estinguendo il reato. Su ciò si riporta testualmente quanto ritenuto dalla corte di cassazione nella pronuncia cass. pen. , sez. III, 28.09.2004 n. 41277, caso nel quale il supremo collegio ha affermato che la rimessione in termini può essere richiesta persino al giudice del dibattimento allorché l'esistenza della contestazione venga appresa nel momento della notifica del decreto di citazione a giudizio: l'imputato non ha comunque addotto di avere provveduto al versamento delle ritenute omesse entro il termine di tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni, termine che, in mancanza di contestazione o di notifica della violazione, ben può farsi decorrere dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio (sicché, qualora esso non sia ancora decorso al momento della celebrazione del dibattimento, l'imputato può richiedere al giudice un differimento dello stesso al fine di provvedere all'adempimento secondo legge).”

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. SENTENZA DEL 13.03.2006. GIUDICE, DOTT. BEATRICE SICCARDI.

❖ **CHIAMATA IN CORREITA** ❖

“ Secondo il consolidato orientamento della suprema corte, la chiamata in correità deve essere, soggettivamente ed oggettivamente, attendibile e riscontrata da ulteriori elementi cd. esterni che ne confermino l'attendibilità. Orbene, nel caso di specie, le accuse della chiamante in correità, seppure a tratti confuse, appaiono oggettivamente e soggettivamente attendibili. Invero, la predetta nel corso della deposizione ha più volte ripetuto di essere stata succube dell'imputato, che aveva, non senza ripensamenti, definitivamente lasciato nel marzo 2005, ossia mesi dopo la denuncia e dopo un primo riavvicinamento, di nuovo naufragato a causa dell'inaffidabilità dell'imputato. A fronte delle ripetute domande sul punto del difensore, la ragazza non è apparsa avere ragioni di rancore o di animosità nei confronti dell'imputato, anche con riferimento all'indebita utilizzazione del bancomat, della quale ha riferito i particolari con estrema tranquillità. La genesi dell'accusa di simulazione di reato, inserita all'interno della denuncia relativa alla sottrazione del bancomat solo per il timore che qualcuno potesse sospettare un suo coinvolgimento nei traffici, a lei ignoti, dell'imputato e l'ingenuità dimostrata nello spiegare il suo ruolo nella vicenda, confermano la complessiva genuinità delle sue dichiarazioni; se avesse, infatti, avuto intenzione d'inventare false accuse nei confronti dell'ex fidanzato, avrebbe cercato di non figurare coinvolta in prima persona. Ciò che difetta, tuttavia, sono

gli elementi di riscontro c.d. esterni, atteso che gli unici elementi dai quali dedurre che la denuncia di furto in atti è falsa si ricavano dalle dichiarazioni della teste e che nessun altro accertamento, neppure l'interrogatorio dell'imputato, risulta effettuato.”

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. SENTENZA DEL 15.03.2006. GIUDICE, DOTT. ILARIA SANESI.

❖ **RICETTAZIONE** ❖

“Il mero possesso delle chiavi dell'appartamento in cui è stata reperita, a seguito di perquisizione, la merce di provenienza delittuosa (furto), non è elemento sufficiente per affermare la responsabilità dell'imputato (detenuto in carcere al momento del ritrovamento della merce) in ordine al delitto di cui all'art. 648 CP, qualora la serratura della porta dell'appartamento era stata già divelta prima della perquisizione (e, quindi, all'evidenza, altre persone hanno avuto, o avrebbero potuto avere, accesso all'immobile) e l'ufficiale di polizia giudiziaria, in qualità di testimone, ha adombrato, in sede d'istruttoria dibattimentale, la possibilità che quell'appartamento fosse occupato da un elevato numero di persone.”

TRIBUNALE ORDINARIO MONOCRATICO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. SENTENZA DEL 14 OTTOBRE 2004. GIUDICE, DOTT. DONATELLA NAVA.

**REATO DI CUI ALL'ART. 171 BIS L. 22.04.1941 N. 633
REATO DI CUI ALL'ART. 640 TER CP**

❖ **OMICIDIO** ❖

“La prova della volontà omicida, ove manchino esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura essenzialmente indiretta e va ricavata da elementi esterni, soggettivi ed oggettivi, dai quali essa possa logicamente desumersi, con un giudizio ex ante ed in concreto. Nella prima categoria (elementi soggettivi) vanno ricompresi quelli riconducibili all'autore del fatto quali, ad esempio, la causale del delitto, l'indole del reo, le manifestazioni dell'animo; nella seconda (elementi oggettivi) vanno ricomprese tutte le circostanze esteriori che normalmente costituiscono espressione del fatto psicologico da provare, come, ad esempio, le modalità dell'aggressione, il mezzo omicida, la condotta dell'imputato durante e dopo il fatto (cfr. per tutte: Cass. Pen. Sez. II, 31.01.1987 n. 1209, imp. Torazzina e Cass. Pen. Sez. I, 15.03.2000, n. 3185, imp. Stabile).”

TRIBUNALE DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO COLLEGIALE. SENTENZA DEL 2.02.2004. GIUDICE ESTENSORE, DOTT. BIANCA MARIA BIANCHI.



Le nuove riviste ipertestuali per i professionisti del diritto!

UTET[®]
GIURIDICA

Le Riviste IperTestuali di UTET Giuridica costituiscono un'autentica novità nel panorama dell'editoria professionale. La collana conta oggi tre diverse riviste specializzate: "La Responsabilità Civile", "Famiglia, Persone e Successioni" e "Obbligazioni e Contratti". All'interno di ogni articolo delle riviste cartacee sono presenti alcune parole, colorate ed evidenziate con una sottolineatura;

collegandosi al sito www.lerivisteipertestuali.it, troverà lo sviluppo ipertestuale di tutti i documenti che a quelle parole sono collegati: sentenze, norme, brani dei Codici IperTestuali Utet Giuridica, ulteriori approfondimenti. Le Riviste IperTestuali integrano tutti i vantaggi di una rivista con l'immediatezza del web.

Richieda oggi stesso informazioni più dettagliate!

'COUPON' DA INVIARE PER POSTA A:

Wolters Kluwer
Italia Giuridica S.r.l.
Viale Maresciallo
Pilsudski, 124
00197 Roma

O PER FAX:
06.80.79.223

O CONTATTI L'AGENZIA UTET GIURIDICA:

Antonio Stievano
Via Locatelli, 55 BERGAMO
Tel. e fax. 035.24.19.63



✓ SÌ desidero ricevere, senza alcun impegno, maggiori informazioni sulle riviste ipertestuali!

Nome/Cognome o Società/Studio

Via

Cap Città Prov.

Tel. Fax

Cell. E-mail

Con la compilazione del presente coupon acconsento al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali al fine di ricevere successive ed esaurienti informazioni sulle attività editoriali e commerciali della Wolters Kluwer Italia Giuridica S.r.l. Seel' mia facoltà revocare tale consenso in qualsiasi momento scrivendo al suddetto Responsabile Dati, come previsto dall' art.13 del D.Lgs. 196/03.

RI008